

CCCI.

TORNATA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il presidente dà lettura di due domande d'interrogazione al ministro dell'interno dei deputati Antonibon e Trompeo sulla scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali — Il ministro di grazia e giustizia dice che comunicherà dette domande al suo collega ministro dell'interno. — Il deputato Mocenni interroga i ministri della pubblica istruzione e della mariniera intorno alla nomina dell'insegnante di lettere italiane nell'Accademia navale di Livorno — Risposta dei ministri. — Se debba la Camera prorogarsi o no parlano i deputati Merzario, Massari, Maurigi, Nanni, Toaldi, Nicotera, il ministro di grazia e giustizia, i deputati Zeppa, Trompeo, Lovito e fa brevi osservazioni il presidente della Camera. — Si approva una proposta del deputato Zeppa di discutere cioè il disegno di legge per abolizione dei ratizzi pagati da alcuni comuni delle provincie napoletane. — Sull'ordine del giorno fanno alcune osservazioni i deputati Di Rudinè, Vollaro, Cavalletto, Maurigi ed il ministro di grazia e giustizia. — Discussione del disegno di legge per l'abolizione dei ratizzi pagati da alcuni comuni delle provincie napoletane — Parlano i deputati Nanni, Plutino A., Brunetti, Fazio E., relatore, Dini, Romeo ed il ministro della pubblica istruzione — La discussione generale è chiusa — Sull'articolo 1 parlano poscia i deputati De Blasio, Berardi T., della Commissione, Plutino A., Brunetti, Vollaro, Nanni, il relatore Fazio E., Buonavoglia, della Commissione, il ministro ed il deputato Cavalletto — Il deputato Ercole propone che si sospenda di deliberare e si rimandi la seduta a domani — La Camera non approva la sospensiva ed approva l'articolo 1 del disegno di legge.

La seduta comincia alle ore 2 17 pomeridiane.

Il segretario Capponi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; quindi legge il seguente sunto di

PETIZIONI.

2765. Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna fa istanza perchè sia respinto il disegno di legge sul riordinamento delle Casse di risparmio.

2766. Il Consiglio direttivo della società operaia di mutuo soccorso della città di Maratea ed operai del comune di Castelluccio Inferiore fanno voti perchè venga ridotta la tassa sul sale.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Emo Capodilista di giorni 30; Bonvicini e Romanin-Iacur di giorni 20; Zucconi e Piccoli di giorni 15; Luporini, Delvecchio, Boselli

e Angeloni di giorni 10; Luchini Odoardo e Delle Favare di giorni 5; Minghetti di giorni 4; Barazzuoli, Puccioni, Pedroni, Negri, Gorla, Ronchei, Fabbriotti, Farinola, Torrigiani e Corsini di giorni 3.

(Sono accordati.)

SI ANNUNZIANO DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI ANTONIBON E TROMPEO AL MINISTRO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti domande d'interrogazione:

« Domando d'interrogare il ministro dell'interno sui termini fissati dal regio decreto 26 gennaio 1882 per l'iscrizione nelle liste elettorali.

« Antonibon. »

Altra domanda:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole signor ministro dell'interno in ordine all'imminente scadenza dei termini per le nuove iscrizioni nelle liste elettorali politiche.

« Trompeo. »

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

Prego l'onorevole guardasigilli di comunicare all'onorevole suo collega il ministro dell'interno, che è assente dalla Camera per malattia, queste domande d'interrogazione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Riferirò all'onorevole mio collega il ministro dell'interno queste interrogazioni, e vedrò se domani possa in suo nome dichiarare se e quando accetti di rispondere alle medesime.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MOCENNI AL MINISTRO DELLA MARINERIA E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli ministri della marineria e dell'istruzione pubblica do lettura di un'interrogazione ad essi rivolta:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e dell'istruzione pubblica circa la nomina del professore di lettere nella regia Accademia navale.

« Mocenni. »

Prego l'onorevole ministro della marineria di dichiarare quando intenda rispondere a questa interrogazione.

ACTON, *ministro della marineria*. Potrei rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Dunque se la Camera lo consente, do facoltà all'onorevole Mocenni di svolgere la sua interrogazione.

MOCENNI. La domanda che ho avuto l'onore di rivolgere ai due ministri è molto semplice. È a mia notizia, e credo a notizia di tutti, perchè anche i giornali ne hanno parlato, e più particolarmente i giornali che si stampano a Livorno, che fu bandito un concorso per scegliere il professore di lettere della regia Accademia navale. È pure la notizia di tutti che era stato indicato un tale, di cui io non dirò il nome per non portare questioni personali alla Camera; sopra questo tale si erano raccolti i voti di coloro che avevano dovuto presiedere a questo concorso, ed i voti anche delle alte autorità della marina, che l'onorevole ministro aveva creduto d'interpellare. Vuoi per formalità, vuoi per abitudine regolamentare, ciò che non accade certo nell'esercito, l'onorevole ministro della marina credette d'interpellare anche il ministro dell'istruzione pubblica sopra questa scelta, la qual scelta, lo ripeto, era anche annunciata dai giornali meglio informati di Livorno. Però correvano delle voci sulla correttezza delle pratiche che si facevano per definire questa scelta, e giunsero a tal punto che io mi

credetti autorizzato, senza raccoglierte, a domandare qualche schiarimento.

Non commetterò io certo l'errore di riportare in questo recinto il risultato delle mie conversazioni particolari con questo o con quel ministro, e molto meno con questo o con quel capo di servizio; ma oggi ho ragione di credere che i dubbi sieno diventati realtà, che il concorso sia divenuto assolutamente fallace, perchè ne sia stato distrutto lo scopo per servire ad un intento più determinato, più personale. Per conseguenza io chiedo agli onorevoli ministri di volermi dire se sia vero che la scelta sia stata fatta, se la scelta non sia caduta sull'individuo che era stato indicato, ed indicarmene anche, se credono, i motivi, i quali se non fossero sufficientemente chiari vi sarebbe ragione di credere che la giustizia non abbia presieduto alla scelta.

Voci. Oh! oh!

MOCENNI. Non c'è da far *oh*: io non mi commovo punto.

PRESIDENTE. La prego di non apostrofare i colleghi.

MASSARI. Sono essi che fanno rumori.

PRESIDENTE. Hanno fatto dei rumori che sogliono fare quando sentono cose che dispiacciono.

Ha finito, onorevole Mocenni?

MOCENNI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

MINISTRO DELLA MARINERIA. Per la cattedra di lettere nell'Accademia navale fu fatto il concorso e furono trasmessi i documenti relativi. (*Forse! forse!*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Quando uno è rauco non può alzar la voce.

MINISTRO DELLA MARINA. I concorrenti erano 65 e furono trasmessi i documenti al Consiglio superiore di marina, il quale ne fece un primo esame. Dietro questo esame, i concorrenti furono distinti in diverse categorie di merito e più specialmente fra 8 uno veniva indicato come meritevole del posto di professore nell'Accademia. In seguito a questo primo esame fatto dal Consiglio di marina e nel quale non avevano preso parte i professori del Ministero della pubblica istruzione, io mi credetti in dovere di trasmettere tutti i documenti ed i pareri del Consiglio superiore di marina al Ministero della pubblica istruzione per avere anche il suo giudizio; ed il ministro della pubblica istruzione nominò alla sua volta una Commissione, la quale prese nuovamente in esame i documenti dei concorrenti e li classificò secondo i loro meriti, specialmente per quel che si riferiva alla storia ed alla letteratura: e fu in seguito al parere di questa Commissione che fu fatta la nomina. E dopo l'esposizione di questi

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

fatti, debbo dichiarare che non credo che alcuna illegalità si sia commessa nella scelta di questo professore. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BACCHELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Come ha detto l'onorevole ministro della marina, furono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione i titoli di questi concorrenti perchè venissero esaminati. Allora fu nominata una Commissione, composta di uomini eminenti e di specchiato carattere; e, adempiuto che essa ebbe il mandato ricevuto, fu trasmessa al Ministero della marina la relazione con le proposte motivate. Il resto l'onorevole Mocenni l'ha udito dal mio onorevole collega della marina, che ha parlato prima di me.

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ha facoltà di dichiarare se è o no soddisfatto.

MOCENNI. No; io dichiaro che non sono punto soddisfatto, e me ne dispiace soprattutto pel ministro della marina, poichè quanto al ministro della pubblica istruzione dal suo punto di vista le ragioni dette, se non mi convincono, si capiscono: ma io non mi persuaderò mai che si lasci annullare così un parere dato da uomini così eminenti e così chiari come gli ammiragli od i capitani di vascello che presero parte a quel concorso, e la cui proposta non è stata adottata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

MINISTRO DELLA MARINERIA. Il parere del Consiglio superiore è un parere esclusivamente consultivo, e non lega punto le determinazioni del ministro. Ora era naturale che il ministro dovesse tener conto ed uniformarsi al parere dei professori, trattandosi di materia scientifica e non di una materia tecnica di marineria.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Mocenni.

PROPOSTE E DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI PARLAMENTARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette.

Io però proporrei d'invertire l'ordine del giorno, e discutere ora la legge inscritta al numero 2: Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane. (*Bene!*)

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Prima che si passi alla votazione nelle urne, proporrei che la Camera prendesse una deliberazione sulle consuete vacanze.

L'onorevole presidente del Consiglio, lo abbiamo sentito ora, è malato; altri ministri sono sovraccarichi di affari; la Camera è stanca dopo lunga discussione; perfino gli stenografi credo che debbano essere molto stanchi, perchè aggravati oltremodo di lavoro. La Camera è in numero ma... siamo *rari nantes!*

Quindi è che io propongo formalmente, che la Camera debba oggi stabilire le vacanze che vuol prendere, tanto più che i rumori che sono al di fuori hanno certamente un'eco anche dentro la Camera. (*No! no!*) Sicuro: io credo che i deputati in mezzo ai rumori della Capitale non possano avere le idee così chiare... (*Oh! oh!*) per attendere colla tranquillità necessaria ai lavori parlamentari. Io non frequento divertimenti; ma mi formo un'idea dello stato dell'animo di coloro che li frequentano. (*Ilarità — Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI. Signor presidente, l'accoglienza che ha fatto ieri la Camera alla proposta di aggiornarsi e di prendere qualche giorno di vacanza, avrebbe dovuto far desistere l'onorevole preopinante dal rinnovarla quest'oggi. Io mi rassegno alla deliberazione della Camera, qualunque essa sia. Dichiaro che non sono partigiano nè punto nè poco delle vacanze, perchè credo che il dovere dei deputati sia di rimanere anche in mezzo ai rumori carnevaleschi ai loro posti. (*Bene!*) Faccio osservare poi che quando l'onorevole preopinante ha qualificato le vacanze carnevalesche colla parola *consuete*, non si è apposto esattamente; perchè se ben mi ricordo, anzi me ne ricordo positivamente, è maggiore il numero degli anni nei quali la Camera ha tenuto seduta durante le baldorie carnevalesche, che quello degli anni nei quali non ha creduto di dover tener seduta. Quindi la parola *consuete*, mi perdoni l'onorevole preopinante, non vuol essere menomamente applicata a queste vacanze carnevalesche. Io scongiuro la Camera a non volere con una sua decisione innalzare il carnevale a dignità d'istituzione nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Non entro punto nella questione delle vacanze proposte: solamente desidererei conoscere se si abbia la certezza che la Camera sarà in numero per votare quello ieri discusso e gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno; perchè altrimenti costituirebbe un precedente deplorabile, che pur troppo altra volta è avvenuto, che si vo-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

tino, cioè, quattro o cinque leggi per alzata e seduta e che poi si debbano votare a scrutinio segreto qualche settimana più tardi. Io credo che questo precedente non dovrebbe esser ripetuto; quindi se l'onorevole nostro presidente ha la persuasione che la Camera sarà in numero per votare questa ed altre leggi, non ho niente ad obiettare che si continui nella discussione di altri disegni di legge; ma se vi fosse dubbio su ciò, sarebbe meglio di cominciare dal verificare se la Camera sia in numero per votare il disegno di legge approvato ieri per alzata e seduta, il quale, quantunque importantissimo, fu discusso ed approvato con pochissimi deputati presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Maurigi, ella sa quanto me, anzi meglio di me, che la Camera è sempre in numero fino a che non venga accertato il contrario; quindi la Camera ieri approvò il disegno di legge di cui ella ha parlato, essendo certamente in numero legale.

MAURIGI. Ma io parlo dell'avvenire.

PRESIDENTE. Ora ella domanda a me se io presumo che la Camera sia in numero; ed io rispondo, che fintantochè non sia verificato coi mezzi che il regolamento dà, se la Camera sia o non sia in numero, io presumo che essa sia in numero. Ella fa poi una proposta, ed è che non s'inverta l'ordine del giorno, cioè che si proceda senz'altro alla votazione che è iscritta per la prima nell'ordine del giorno. Questa è questione secondaria, della quale discorreremo, quando altri abbiano parlato sulla proposta dell'onorevole Merzario, cioè se la Camera debba aggiornarsi o no.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Io credo che il miglior partito da prendere sarebbe di seguire la proposta dell'onorevole nostro presidente. La Camera è abbastanza numerosa...

PRESIDENTE. È in numero, senza l'abbastanza. (*ilarità*)

NANNI. Oltrecchè è in numero per la presunzione legale, anche di fatto è abbastanza numerosa, il che proverebbe che vi è anche di più del numero legale. (*ilarità*)

Ora, mi pare che il perdere tempo a discutere se si debbano, o no, prendere ferie, sia un'inutilità. Noi abbiamo dei disegni di legge importanti, e specialmente per alcune provincie si sono fatti dei reclami perchè alcuni di essi sieno discussi senza indugio; e la Camera, con due deliberazioni prese avanti ieri e ieri, ha voluto che questi disegni di legge sieno iscritti nell'ordine del giorno.

Io non entro dunque nella questione delle ferie: ma pregherei per ora, almeno di procedere oltre nella

discussione di questi disegni di legge, i quali non richiederanno molto tempo, e poi si faranno quelle proposte che ciascheduno crederà. (*Mormorio*) Nel momento attuale il migliore partito si è di non perdere tempo, e di eseguire anche le precedenti deliberazioni della Camera; la quale, quando deliberò di iscrivere questi disegni di legge all'ordine del giorno, certamente non lo fece per non discuterli, ma anzi col proponimento che ci valesimo di questi pochi giorni per esaurire la discussione relativa ai progetti stessi, alcuni dei quali sono presentati anche da oltre due anni.

Prego dunque l'onorevole Merzario di differire la sua proposta ad altro tempo, e la Camera di continuare quelle discussioni che sono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare.

TOALDI. Non discuto se la Camera sia, o no, in numero; io propongo che la Camera si aggiorni all'8 marzo. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Dunque noi abbiamo diverse proposte. Una è di aggiornamento indeterminato, ed è dell'onorevole Merzario, poi vi è quella dell'onorevole Toaldi per l'aggiornamento all'8 marzo.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA. A me duole di dover parlare nuovamente in questa questione, ma io prego gli onorevoli proponenti di riflettere all'effetto della loro proposta. Prorogarsi all'8 marzo! o a tempo indefinito! Ma, signori, avete voi dimenticato che vi sono all'ordine del giorno dei disegni di legge, i quali hanno un carattere di urgenza indiscutibile? Volete assumere la responsabilità di ritardarne la discussione? In questo caso io farò la proposta che si voti prima a scrutinio segreto il disegno di legge stato già approvato ieri per alzata e seduta, e si stampino sulla *Gazzetta Ufficiale* i nomi degli assenti. (*Bene!*)

Io non so per quale via si vuole andare. Così non si fa che accrescere la confusione. Volete si dica che si viene qui solamente quando... non lo voglio dire quando; e che dopo di essersi votata una legge di carattere politico, la Camera non si occupa di quelle che ritardate possono esporre il paese a gravi pericoli? Assuma chi vuole questa responsabilità.

Io non ho la forza d'impedire che così si faccia, e lascio al Governo la sua responsabilità; poichè in questi casi il Governo ha il dovere di dichiarare alla Camera se crede nocive, o no, le vacanze. Se si chiamano qui i deputati per votare quando sorge una questione politica, si debbono pure chiamare

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

quando gli interessi generali del paese lo richiedono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

TOALDI. Le allusioni dell'onorevole Nicotera non possono, modestia a parte, arrivare sino a me, che per motivi speciali d'ufficio debbo stare a Roma. Però dietro un'osservazione fatta dall'onorevole Biancheri...

PRESIDENTE. Sotto voce. (*Harità*)

TOALDI... modifico la mia proposta e chiedo che la Camera si proroghi sino ai due di marzo.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Nicotera afferma che il Governo a proposito del chiesto aggiornamento delle nostre sedute, deve esprimere la sua opinione. Il Governo invece credeva di non dovere, per un sentimento di delicatezza verso la Camera, esprimere alcun avviso. Perciò io mi limiterò a dichiarare all'onorevole Nicotera che se la Camera deliberasse di aggiornarsi per qualche giorno, essa non si esporrebbe nemmeno per ombra al pericolo di dare un esempio deplorabile, come dice l'onorevole Nicotera. Se infatti guardiamo alla durata delle Sessioni degli altri Parlamenti in Europa, vediamo che la Camera italiana è quella che tiene forse le più lunghe Sessioni. Dunque, io non pronunciandomi a nome del Ministero nè in un senso, nè nell'altro, e reputando sia meglio che la Camera faccia senza alcun nostro intervento quello che essa crede, aggiungo però che non ammetto in alcun modo l'osservazione dell'onorevole Nicotera, non ammetto che un aggiornamento delle sedute possa dimostrare la pretesa poca operosità nella Camera. Lo ripeto, la Camera italiana siede più a lungo che le Camere di altri paesi. Quindi se anche interrompesse per qualche giorno le sue sedute, nulla affatto vi sarebbe che potesse tornare a suo disdoro.

NICOTERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Io speravo che il Governo tenesse un contegno diverso da quello che ha tenuto l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Egli ha detto che le Camere europee seggono meno di quello che siede la Camera italiana. Ma vuole che io gli ne dica la ragione? La ragione è semplice, ed è questa: il Ministero in quei paesi regola meglio i lavori parlamentari. Il nostro Ministero ci presenta una farragine di disegni di legge, e non si sa quali sieno i più urgenti, e quali i meno. La Camera talvolta spende molte sedute per discutere dei disegni di

legge che potrebbero essere ritardati; e quando arrivano i più urgenti, allora si dice che la Camera italiana spende più tempo per i suoi lavori di quel che spendano le altre assemblee di Europa. Io domando all'onorevole Zanardelli se egli non crede urgente, per esempio, che si discuta la legge comunale e provinciale immediatamente dopo l'approvazione della legge elettorale: io domando all'onorevole Zanardelli se egli non crede che sia urgente che il Governo presenti quella legge che ha promesso l'onorevole presidente del Consiglio, la legge sulle incompatibilità, e che la Camera la discuta subito. Poi, sono state presentate delle interrogazioni sul termine utile per la iscrizione dei nuovi elettori. Il termine spira il giorno 21, siamo al 17, e, se la Camera si proroga, come ha proposto l'onorevole Toaldi, al 2 marzo, quando si discuterà di questa questione che è importantissima? Poichè, se si vuole realmente che il diritto, che noi abbiamo riconosciuto, si eserciti, è necessario prorogare il termine. Io credevo, opponendomi alla domanda di proroga, di trovare l'assentimento del Ministero, il quale deve vederne tutti gli inconvenienti; ma l'onorevole Zanardelli non li vede, ed io non so che cosa dire. Il paese giudicherà della condotta di quelli che si oppongono alle vacanze, di quelli che le domandano e del Governo che vi assente. Ed è per questo che chiedo si pubblicino sulla *Gazzetta Ufficiale* i nomi degli assenti. (*Benissimo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi lascino porre la questione.

L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per modificazioni relative alle leggi di riscossione delle imposte.

Io aveva proposto che s'invertisse l'ordine del giorno e si discutesse il disegno di legge: Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni nelle provincie napoletane.

Aveva fatto questa proposta credendo che non sollevasse obiezioni di sorta; ma dal momento che si sono fatte opposizioni dall'onorevole Maurigi prima, e dall'onorevole Nicotera poi, per conto mio ritiro la proposta di modificare l'ordine del giorno, perchè è mio dovere quando sorgono obiezioni di non mantenere proposte di sorta.

Si passerà dunque alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge già votato per alzata e seduta.

Intanto avverto che v'è una proposta d'aggiornamento dell'onorevole Morzario completata dall'onorevole Toaldi, che la Camera cioè si proroghi al 2 marzo.

Chi ha chiesto di parlare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo all'onorevole Nicotera che tanto io riconosco l'urgenza della discussione del disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale e di altri disegni di legge, che io stesso quando si discusse non ha guari intorno all'ordine del giorno, chiesi che il disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale venisse iscritto fra i primi; ma non per questo credo poi che il miglior modo per discutere presto e bene coteste riforme, sia quello di discuterle, allorchè la Camera non è molto numerosa. Io anzi la penso in un modo diametralmente opposto a quello dell'onorevole Nicotera. Credo che ove si faccia sì che la Camera dopo qualche giorno di riposo possa riprendere con maggior lena i propri lavori, sarà tutto tempo guadagnato invece che perduto ed a quella urgenza di cui parla l'onorevole Nicotera sarà soddisfatto assai meglio.

Del resto il Governo tanto bene ha regolato i lavori parlamentari che in una ventina di giorni vennero approvati nientemeno che il Codice di commercio e la legge sullo scrutinio di lista; legge che l'onorevole Nicotera riteneva che il Governo non volesse condurre in porto, mentre invece il Governo ne ottenne la pronta discussione non solo, ma ottenne anche la sua approvazione, fece sì, che, malgrado ogni previsione e sforzo contrario, sia omai per parte della Camera un fatto compiuto.

Del resto, conchiudo, il Governo non assente nè dissente nella questione dell'aggiornamento; io credo esso agisca regolarmente e non incorra in alcuna responsabilità, rimettendosene pienamente all'avviso della Camera. *(Benissimo!)*

TROMPEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

ZEPPA. La Camera ricorderà... *(Interruzioni)*

PRESIDENTE. Ma prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio.

ZEPPA. Ricorderà la Camera come il ministro delle finanze ieri e l'altro ieri insistesse moltissimo perchè si votasse questa legge che modifica l'altra sulla riscossione delle imposte dirette, di cui egli diceva avere un urgente bisogno; ora come si possono prendere le vacanze prima di votare questa legge?

Voci. Si voterà!

ZEPPA. Ma se qualche dubbio ci fosse nella Camera, tanto vale aspettare qualche altro giorno. *(ilarità)*

LOVITO. Chiedo parlare.

ZEPPA. Ad ogni modo, signor presidente, a me pareva che la proposta da lei fatta fosse la più savia...

PRESIDENTE. Non esiste più la mia proposta dal momento che ha sollevato obiezioni.

ZEPPA. La riprendo per conto mio.

Poi quando siamo alla fine della seduta si potrà fare questa discussione; ma intanto si può discutere il disegno di legge che è posto all'ordine del giorno, come proponeva l'onorevole presidente. Ad ogni modo io proporrei che le vacanze non oltrepassassero la fine del mese, perchè altrimenti non si potrebbe corrispondere a un desiderio molto legittimo esposto ieri e l'altro ieri, di vedere approvati vari disegni di legge, di grande urgenza ed importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

TROMPEO. Io ho chiesto di parlare per proporre, nel caso che la Camera stimasse di prendere qualche giorno di vacanza, che queste non comincino a decorrere che da domenica prossima.

In tal modo nella tornata di domani l'onorevole guardasigilli potrebbe far conoscere alla Camera, in seguito all'interrogazione che io ho avuto l'onore di presentare in principio di questa seduta e alle riserve dell'onorevole signor ministro Zanardelli, che cosa pensi il Governo in ordine alle nuove iscrizioni elettorali politiche, il termine utile delle quali scade il 21 di questo mese, come opportunamente già faceva notare l'onorevole Nicotera.

Io debbo dire alla Camera che da molte parti e anche pochi minuti fa ho ricevuto telegrammi, nei quali si insta perchè questo termine sia prorogato, essendochè pochi sono coloro che si sono sinora fatti iscrivera, e non per colpa loro, ma perchè le Giunte municipali ricevettero troppo tardi le istruzioni occorrenti.

La Camera comprenderà quanto sia importante questo argomento e quanto sia urgente che il Ministero faccia conoscere nell'interesse di tutto il corpo elettorale che cosa crede di poter fare il Governo intorno a ciò.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo tre proposte, una degli onorevoli Merzario e Toaldi che la Camera si aggiorni da oggi a tutto il 2 marzo; un'altra dell'onorevole Trompeo che si aggiorni da domenica in poi, non so fino a quando; finalmente abbiamo quella dell'onorevole Zeppa, cioè che s'inverta l'ordine del giorno cominciando a discutere la legge per l'abolizione del contributo pagato dalle provincie napoletane.

Di queste tre proposte quella che più si discosta dall'ordine del giorno, è l'aggiornamento immediato.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare. Ritira la sua proposta?

MERZARIO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Trompeo, che le vacanze comincino dopo la tornata di domani.

E poichè ho facoltà di parlare..

PRESIDENTE. Ma, onorevole Merzario...

MERZARIO... volevo osservare una cosa all'onorevole Nicotera. Egli ha detto che coloro i quali ora propongono le vacanze sono quelli che sono soliti venire alla Camera per telegramma. No, onorevole Nicotera, io che ho fatto questa proposta sto qui sette od otto mesi dell'anno, e non manco mai alle sedute, e quindi non ho bisogno di chiamate con telegrammi.

NICOTERA. Non ho inteso affatto di parlar di lei.

PRESIDENTE. Ci siamo tutti, onorevole Merzario.

Onorevole Toaldi, mantiene o ritira la sua proposta?

TOALDI. Una volta che l'onorevole Nicotera vuole che sia votato...

PRESIDENTE. Ma scusi, mantiene o ritira la proposta che ha fatta?

TOALDI. Mantengo la mia proposta, che si aggiorni la Camera sino al 2 marzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Cedo il mio turno all'onorevole Lovito.

PRESIDENTE. Mi pareva che non avesse domandato di parlare.

L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io certamente non parlo a nome del Governo, perchè il Governo ha espresso il suo parere per mezzo dell'onorevole guardasigilli; ma come semplice deputato intendo dire la mia opinione. E la mia opinione è che sono molto meravigliato come di una questione di convenienza, di fatto si voglia fare una specie di questione politica. Non è niente vero, signori, che la Camera non abbia nulla fatto in questa parte della Sessione da novembre in qua. Ma par poco all'onorevole Nicotera l'aver votato il Codice di commercio, il riordinamento del genio civile, la legge elettorale? (*Rumori*) Tutte le assemblee, come gl'individui, dopo un lavoro o lungo od intenso, hanno diritto al riposo; è inutile di meravigliarsene, e più che inutile di discutere la continuazione dei lavori, quando la Camera può non trovarsi in numero da un momento all'altro, e non c'è nessuno che l'ignori. (*Rumori*)

Voci. Oh! come non è in numero!

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, ripeto ancora una volta, la Camera è sempre in numero.

LOVITO. La Camera non è in numero tale da dare affidamento che essa continui i suoi lavori in que-

sti giorni. Anzi io temo, che continuandosi in queste inutili opposizioni i deputati diminuiranno ancor più di numero, e le opposizioni ad una proroga non riesciranno ad altro che ad obbligare il nostro presidente a venir qui tutti i giorni a verificare se la Camera è in numero, e rimandare la seduta all'indomani: e tutti coloro, compreso l'onorevole Nicotera, che vogliono prolungare questa fatica all'onorevole presidente, saranno quelli che respingeranno la proposta dell'onorevole Merzario, o quella di qualunque altro, con la quale si domanda una breve tregua ai lavori parlamentari. Ecco la mia opinione. Quella dunque che si agita è una questione di convenienza verso il presidente, ed una questione di fatto che tutti vedono coi loro occhi, e non si tratta punto di una questione politica.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare, ma è la terza volta già che parla.

NICOTERA. Onorevole presidente, io potrei domandare facoltà di parlare anche per un fatto personale. L'onorevole Lovito ha portato la questione sopra un terreno abbastanza scabroso. Prima di tutto egli mi fa dire quello che non ho detto. Io non ho detto che la Camera non abbia fatto nulla: ho risposto all'onorevole ministro guardasigilli quando egli ha osservato che gli altri Parlamenti d'Europa seggono meno del Parlamento italiano, e n'ho esposto le ragioni, senza per nulla affermare che il nostro abbia fatto nulla.

Io poi non mi sarei mai aspettata dall'onorevole Lovito l'osservazione che la Camera non c'è. L'onorevole Lovito, sebbene abbia dichiarato che parla come deputato, non può dimenticare che è segretario generale del Ministero dell'interno, ed il segretario generale del Ministero dell'interno che viene qui a constatare che la Camera non c'è, è cosa, per lo meno, che sorprende. (*Bravo! a destra*)

Io potrei dire all'onorevole Lovito che per far sì che la Camera ci sia, non ha che a ripetere i telegrammi che ha mandato pochi giorni or sono. (*Rumori vivissimi*)

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, la prego. La Camera c'è, lo ripeto. Io vorrei pregare la Camera, e tutti i singoli deputati, a non sollevare più questa questione.

Voci. Andiamo avanti!

NICOTERA. Onorevole presidente, non sono io che ho sollevata questa questione.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che faccio questa osservazione; sarà la decima volta.

NICOTERA. Un Governo che ha forza, un Governo che ha una maggioranza che lo sostiene, deve fare in modo che la maggioranza si trovi sempre qui. (*Rumori*)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

NICOTERA. Può essere assente l'opposizione, ma un Ministero autorevole non deve mai confessare che la Camera non c'è; e per bocca del segretario generale del Ministero dell'interno sostenere la domanda delle vacanze carnevalesche.

LOVITO. Domando di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

NICOTERA. Prego l'onorevole Trompeo di riflettere all'inconveniente a cui si andrebbe incontro rimandando le vacanze a domenica. Il termine per l'iscrizione degli elettori, è fissato per legge, ed il decreto reale lo limita al 21 di questo mese. Se il Governo acconsentisse alla proroga, dovrebbe necessariamente presentare un progetto di legge, il quale dovrebbe essere disegno prima del giorno 21.

PLUTINO AGOSTINO. Si fa per decreto reale.

NICOTERA. Come! per decreto reale?

Ma, onorevole Plutino, mi permetta che io per lo meno me ne intenda quanto lei di queste cose. Quando havvi una legge che stabilisce un termine, non può essere variato per decreto reale...

Voci. Ai voti! ai voti!

NICOTERA... non può farlo per decreto reale.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, la pregherei di attenersi alla questione della proroga, perchè ella adesso solleva altri incidenti, altri deputati chiedono di parlare e la questione si protrarrà indefinitamente.

NICOTERA. Permetta, onorevole presidente, non vorrei che si votasse un equivoco; l'onorevole Trompeo proponendo di rimandare a domenica la proroga della Camera, non raggiunge lo scopo. (*Interruzione dell'onorevole Plutino*)

Abbia pazienza, onorevole Plutino, è così.

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare.

NICOTERA. Insomma io ho fatto le osservazioni necessarie, la Camera faccia quello che vuole; per me credo che il metodo più semplice sarebbe di votare oggi la legge che il ministro delle finanze ha dichiarato urgente, dopo discutere della proroga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi. Lo prego di notare che è già la terza volta che parla sullo stesso argomento.

TOALDI. Dopo il parere del Governo che è indifferente a che queste ferie si diano, io cedo alle osservazioni fatte dall'egregio collega Trompeo, e propongo che le ferie comincino da domenica.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte. La prima dell'onorevole Toaldi e Trompeo: che la Camera deliberi fin d'ora di aggiornarsi da domenica fino al 2 di marzo; poi abbiamo la proposta fatta dall'onorevole Zeppa, che la Camera discuta ora la legge sull'abolizione del contributo (ratizzi)

pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane. Delle due proposte, quella dell'aggiornamento più si discosta dall'ordine del giorno e deve per conseguenza avere la precedenza nella votazione.

Pongo dunque ai voti la proposta di aggiornamento.

Coloro i quali intendono che la Camera deliberi fin d'ora di aggiornarsi da domenica prossima fino al 2 marzo, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta è approvata.)

Ora v'è un'altra proposta, che è quella dell'onorevole Zeppa, che invece di passare alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette, si discuta il disegno di legge al numero 2 dell'ordine del giorno.

Chi approva la proposta dell'onorevole Zeppa, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Zeppa è approvata.)

DI RUDINÌ. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudinì.

DI RUDINÌ. Io prego la Camera di voler stabilire un giorno nel quale si debba iniziare la discussione della legge comunale e provinciale. E mi permetto di proporre che questo giorno sia il 2 marzo. Mi duole che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non sia presente.

Voci. È ammalato.

DI RUDINÌ. Credo però che i rappresentanti del Governo non avranno difficoltà di accettare questa proposta. Se però avessero qualche obiezione d'accettarla oggi, io credo che almeno domani potrebbero dirci se siano o no in grado d'accettarla per conto del presidente del Consiglio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Di Rudinì si è trovato nell'Aula le parecchie volte in cui si parlò dell'ordine del giorno, egli avrà udito che il Governo insistè sempre perchè la discussione intorno alla legge comunale e provinciale si facesse il più presto possibile. Essa era stata messa per prima all'ordine del giorno dopo quella già approvata relativa allo scrutinio di lista. Se alcune altre leggi furono anteposte alla medesima, queste leggi vennero ad essa anteposte, non per iniziativa del Governo, tranne quella già approvata relativa alla modificazione della legge per la riscossione delle imposte dirette, ma per iniziativa di deputati. Io quindi, senza pregiudicare la decisione ormai presa

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

dalla Camera per alcune leggi che vennero messe prima all'ordine del giorno, dichiaro che il Governo non si oppone a qualunque proposta che faccia anteporre ad altri disegni di legge quello sull'amministrazione comunale e provinciale, dappoichè il Governo è il primo a riconoscere che sarebbe una gravissima anomalia, che mentre si è grandemente esteso l'elettorato politico, rimanesse ristretto l'elettorato amministrativo.

DI RUDINÌ. Poichè il Governo non si oppone alla mia proposta io mi sento incoraggiato ad insistere, e quindi a pregare la Camera acciocchè voglia stabilire il giorno 2 marzo per la discussione della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Io ho nulla ad opporre alla proposta dell'onorevole Di Rudinì, purchè nulla sia cambiato per quelle leggi per cui si è già dichiarata la precedenza.

PRESIDENTE. Dunque ella si oppone alla proposta Di Rudinì.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. I disegni di legge che furono anteposti a quello della riforma della legge provinciale e comunale sono sei, e non importeranno una grande perdita di tempo per la loro discussione. Fra questi ve ne ha uno di vera urgenza ed è quello delle modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria. Vi sono alcune di queste opere le quali in attesa che il Governo le assuma in amministrazione sono quasi abbandonate dai consorzi, sia per l'impotenza in cui si trovano i consorzi medesimi di fare la difesa degli argini, sia perchè, nella speranza che il Governo provveda, i consorzi intanto non provvedono, ed io conosco qualche tratto di argine pel quale se l'amministrazione governativa non prende seri e pronti provvedimenti avverranno dei disastri di rotte e di inondazioni; perciò io pregherei che queste leggi, che non importeranno una grande perdita di tempo per la loro discussione, mantengano la precedenza su quella della riforma della legge provinciale e comunale, la quale poi non è urgentissima e non mancherà il tempo per discuterla. Invece di cominciare questa discussione il giorno 2 marzo potremo cominciarla il giorno 7 o 8. Non sarà poi una gran perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, insiste nella sua proposta?

DI RUDINÌ. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Ho chiesto di parlare per rivolgere una preghiera all'onorevole Di Rudinì, cioè di mettere invece del giorno 2 il giorno 7 per la discussione della legge comunale e provinciale; il che anche darebbe il vantaggio di cominciare tale discussione in un giorno di lunedì, che ha una speciale attrattiva perchè la Camera sia al di là del numero legale; ed in questa maniera non ci troveremo nel caso di dover cambiare l'ordine del giorno, come è successo molte volte in questi giorni, e che è un precedente il quale possibilmente non si dovrebbe ripetere. Quindi io fo la formale proposta, che spero verrà accettata dall'onorevole Di Rudinì, che la legge comunale e provinciale sia messa all'ordine del giorno per il giorno 7 marzo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, mantiene sempre la sua proposta?

DI RUDINÌ. La mantengo perchè, francamente, la questione è molto semplice. Io credo che il 2 si possa benissimo discutere; e che alle leggi alle quali si è accordata la precedenza si possa provvedere portandole all'ordine del giorno delle sedute mattutine che la Camera naturalmente terrà. Io insisto nella mia proposta; vuol dire che se non sarà accettata, mi accosterò a quella che stabilisce il giorno 7.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, ella ha facoltà di parlare.

VOLLARO. Desiderava soltanto ricordare la mia solita aggiunta; cioè senza pregiudizio delle leggi che hanno la precedenza nell'ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sento in obbligo di fare una riserva. L'onorevole presidente del Consiglio è ammalato di una infermità dalla quale forse non potrà essere ristabilito sì presto per modo che gli sia possibile di intervenire alla Camera per il giorno 2 marzo. Si intende dunque riservato che nel caso non possa egli intervenire, l'ordine del giorno verrà stabilito altrimenti.

DI RUDINÌ. Gli auguriamo tutti che si possa ristabilire subito.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo tre proposte. La prima dell'onorevole Di Rudinì che la Camera deliberi fin da ora d'iscrivere all'ordine del giorno del 2 marzo la legge comunale e provinciale.

Un'altra infine dell'onorevole Maurigi il quale proporrebbe invece il 7 marzo.

Un'altra infine dell'onorevole Vollaro, che mai la legge comunale e provinciale debba avere la precedenza sulle leggi iscritte all'ordine del giorno, cioè fino al n° 7. Di queste tre proposte quella che

più si scosta è quella dell'onorevole Di Rudinì che vuole un termine fisso più vicino.

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Di Rudinì.

Coloro che vogliono stabilire il giorno 2 marzo come primo giorno della discussione della legge comunale e provinciale sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Quindi la Camera dopo l'aggiornamento sarà riconvocata per discutere questa legge.

Intanto l'ordine del giorno...

VOLLARO. Io non faceva che emendare la proposta dell'onorevole Di Rudinì.

PRESIDENTE. La sua proposta, scusi, era quella di lasciare l'ordine del giorno come stava, cioè d'iscrivere la legge comunale e provinciale al numero 7 dell'ordine del giorno. La proposta dell'onorevole Di Rudinì invece era diversa ed ha avuto la precedenza nella votazione perchè si scostava di più da quello che è iscritto nell'ordine del giorno. Se non veniva approvata la proposta dell'onorevole Di Rudinì, sarebbe stata messa in votazione la proposta dell'onorevole Maurigi, eppoi la sua. Ma ora la sua proposta è stata esclusa dalla deliberazione presa testè dalla Camera.

VOLLARO. È giusto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL CONTRIBUTO (RATIZZI) PAGATO DA ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane.

Si dà lettura del disegno di legge.

(Parecchi deputati scendono nell'emiclo.)

Onorevoli colleghi, giacchè si è deliberato di discutere, li prego di non escire dall'Aula, ma di prendere i loro posti.

SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 59-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale: ed ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Onorevoli colleghi, giacchè per la deliberazione presa poco fa siamo finalmente arrivati alla discussione di questo progetto di legge, io prego l'attenzione della Camera perchè voglia per breve tempo prestarsi ad ascoltare le ragioni per cui io e gli altri colleghi della provincia di Reggio abbiamo mostrato tanto interesse alla discussione di questo progetto di legge.

Non è già che io abbia domandato la parola per

sostenere le ragioni da cui il progetto è informato. Queste ragioni sono di una tale evidenza che la Camera le ha già ammesse con due precedenti sue deliberazioni. Esse d'altronde non avrebbero bisogno della mia povera parola essendo abbastanza sostenute e dall'autorità dell'egregio ministro da cui parte il progetto, e dall'autorità degli egregi componenti della Commissione che a voti unanimi lo ha accettato.

Perchè però io possa farmi strada a proporre ciò che credo di una suprema giustizia, ho bisogno di dire alcune parole sull'origine di questo disegno di legge, e sul complesso delle sue disposizioni.

Nelle provincie del Napoletano la istruzione secondaria classica, che si impartiva nei collegi, i quali prendevano pure talvolta il nome di licei, esistenti in ogni capoluogo di provincia, era mantenuta con ispeciali forme di dotazioni a favore di ciascuno di quegli istituti. Però, i parecchi decreti, con cui quegli stabilimenti erano stati fondati, avevano, quando la dotazione non era sufficiente, obbligati i comuni delle rispettive provincie a supplire alle deficienze di quelle dotazioni.

Da questo stato di fatto era avvenuto che in quattro provincie del Napoletano, che sono precisamente quelle a cui l'attuale disegno di legge si estende, e nell'interesse delle quali è stato presentato, in queste quattro provincie del Napoletano i fondi attribuiti per dotazione agl'istituti provinciali dell'insegnamento secondario non raggiungevano la cifra prefissa, secondo le leggi del Napoletano, di ducati 6 mila, eguali a lire 25 mila. Ed allora, con questi decreti si obbligarono alcuni comuni meno poveri delle rispettive provincie a supplire mediante un ratizzo alla deficienza di somma, onde raggiungere la cifra di lire 25 mila. Questo stato di cose, che durava sino al 1860, ha prodotto da quell'epoca in poi una moltitudine di reclami, di cui si tiene ragione nella relazione dell'onorevole ministro, perchè i comuni ritenevano non dovere essi continuare a sopportare l'onere di quella spesa destinata all'insegnamento secondario; ed adducevano come ragione che la legge comunale e provinciale del 1865 esonerava assolutamente quei comuni da questa spesa obbligatoria. Quindi l'opposizione da parte di questi comuni. Dall'altro canto però si pretendeva dall'amministrazione centrale che non essendo quella legge delle provincie napoletane esplicitamente abrogata, ed essendovi un decreto del febbraio 1861, pel quale si dispone che i fondi di dotazione pei collegi e licei provinciali fossero invertiti a favore dei nuovi licei ginnasiali, fosse mantenuto l'obbligo dei comuni al pagamento di quei ratizzi.

Però il Consiglio di Stato interpellato su questa

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

questione, ha opposto che la legge provinciale-comunale del 1865 avendo esonerato i comuni dall'obbligo di questa spesa per l'istruzione secondaria ed avendoli gravati soltanto delle spese per l'istruzione primaria, non potea sussistere uno stato di cose disuguale per alcune provincie del regno e che perciò non si potea mantenere pei detti comuni l'obbligo di una tale spesa, designata sotto il nome di ratizzi. I tribunali aditi portavano quasi sempre un'opinione contraria. Dicevano che siccome le leggi ed i decreti del Napolitano non erano stati esplicitamente abrogati, e siccome era necessaria un'abrogazione esplicita, non potevano essi magistrati applicare il parere del Consiglio di Stato, il quale, sebbene giusto nel fondo, doveva essere sancito da un provvedimento legislativo. In ultima analisi su questo solo punto era nata divergenza tra il parere emesso dal Consiglio di Stato e la giurisprudenza seguita dai tribunali. Si conveniva che la spesa non dovesse continuare, ma, secondo i tribunali, occorreva un provvedimento legislativo e secondo il Consiglio di Stato un tale provvedimento non era necessario, poichè aveva abbastanza provveduto in proposito la legge generale del 1865.

Onorevoli colleghi, era questo lo stato di fatto, quando il Ministero, trovando la pendenza di tante liti, riconobbe che, richiesto o non richiesto il provvedimento legislativo, era certo una questione di giustizia lo esonerare i comuni da un pagamento che per altri comuni non esisteva, da una spesa che, per legge, non era obbligatoria. Il ministro del tempo, prima ancora di presentare questo disegno di legge, veniva innanzi alla Camera nel 1875, e, dopo presentati alcuni progetti relativi alla istruzione secondaria, diceva, nella tornata del 10 febbraio, queste parole che io rileggo, poichè sono esse la origine del progetto attuale.

Ecco come, in quella occasione, si esprimeva il ministro: « Debbo dire poi alla Camera che se quella legge, che io ho presentata, o un'altra qualsiasi non venga votata a tempo, nel bilancio di prima previsione del 1875 questo capitolo dovrà aumentare di circa 200,000 lire; dappoichè cessa, per effetto della legge del 1865 e per le decisioni ripetute del Consiglio di Stato, la spesa che nel Napolitano è a carico dei comuni e delle provincie. » Dietro questa proposta del ministro, la Camera realmente aumentava il fondo del bilancio, e quindi nasceva l'obbligo nel Governo di esonerare i comuni ed anche le provincie da una spesa che, secondo la stessa dichiarazione del ministro, non era affatto obbligatoria. Il Ministero, infatti, ha creduto di provvedere a queste disposizioni che non avevano forma di legge, ma che avevano la sanzione del Par-

lamento non solo per la deliberazione presa nell'approvazione del bilancio del 1875, ma per una seconda deliberazione presa nel bilancio del 1878; per la quale deliberazione questo aumento di somma, che la prima volta era stato fatto nella parte straordinaria del bilancio, si fece passare alla parte ordinaria. E ciò sulla considerazione che quella spesa non doveva cessare, non era una spesa straordinaria che si allegava nel bilancio dello Stato, ma una spesa ordinaria tendente a sgravare i comuni e le provincie di una spesa che non era più obbligatoria, in virtù della comune legislazione.

Dietro questi fatti il Ministero credè di potere, mediante un decreto reale, rendere legittimo il fatto amministrativamente stabilito e sanzionato dai poteri dello Stato, cioè l'esonero dei comuni dal pagamento di questi ratizzi. Questo decreto però incontrò degli ostacoli al Consiglio di Stato, per l'avviso che questo Consesso dava di non essere necessario un decreto per abrogare ciò che era stato abrogato mediante legge, e che quindi i comuni erano di fatto esonerati dall'obbligo del pagamento dei ratizzi, senza bisogno di una legge. Ma siccome i tribunali decidevano in senso contrario, fu allora che il Ministero sottopose di nuovo la questione al Consiglio di Stato a sezioni riunite. Il Consiglio di Stato decise che, se non si riteneva essere questa abrogazione avvenuta per il solo fatto della pubblicazione della nuova legge, richiedendosi una esplicita abrogazione, questa non poteva farsi con un decreto, ma per legge.

Ecco come si presentò alla Camera questa legge fin dalla tornata del 2 giugno 1880. Ebbene la Camera deve sapere che, oltre la questione che questa legge va a risolvere, ve ne ha un'altra speciale alla provincia di Reggio Calabria; una questione in cui le ragioni di giustizia, che sostengono l'attuale disegno di legge, compariscono con maggiore evidenza.

La provincia di Reggio di Calabria aveva, come tutte le altre provincie del regno, il suo stabilimento d'istruzione, il suo collegio, fino al 1877; collegio che nel primo decreto di fondazione del 1813 aveva assunto il nome di liceo; in seguito prese il nome di collegio, perchè le differenti parole di collegio o liceo portavano talvolta una differenza di insegnamento, ma talvolta si usavano promiscuamente, come farò vedere con le leggi che discuteremo appresso.

Nel 1857, in tempi di grande reazione, in tempi in cui il Governo borbonico, giunto agli estremi della paura, impediva agli studiosi di recarsi a Napoli, dove erano gli atenei e le Università regie, la provincia di Reggio, perchè i giovani potessero frequentare le scuole universitarie, chiedeva che il

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

suo collegio fosse elevato a liceo, con l'istituzione di alcune cattedre universitarie di chirurgia, di medicina e di avvocheria. Col decreto del 2 aprile 1857 si aderiva a questa istanza della provincia di Reggio, elevando a liceo il collegio di quella città; ma quel decreto disponeva che il Consiglio provinciale fornisse i fondi occorrenti per l'impianto delle cattedre richieste e per il mantenimento dei professori. Questo decreto conteneva parecchie altre disposizioni le quali proibivano agli studenti di recarsi a Napoli, obbligandoli a fare gli esami nei licei della rispettiva provincia, ed anche altre disposizioni che non è il caso di ricordare alla Camera, ma verrà il momento in cui sarò obbligato di leggere gli articoli di questo decreto 2 aprile 1857.

Ebbene, il Consiglio provinciale con una sua deliberazione, adempiendo a quanto era disposto in quel decreto, provvedeva alla installazione delle cattedre di cui si parla; ed è bene che la Camera, per rendersi esatto conto di una questione che fu fino adesso così malamente decisa, sappia in qual modo il Consiglio provinciale di Reggio Calabria aveva provveduto ai fondi necessari tanto per l'impianto, quanto per il mantenimento delle cattedre.

Ecco la copia legale della deliberazione di quel Consiglio:

« Esisteva inoltre nel ruolo del liceo, prima collegio, la cattedra del diritto romano, ecc. »

La ragione per cui io ho letto questa deliberazione è per far vedere che le cattedre stabilite furono determinate anche nello stipendio dovuto a ciascuno dei professori, stipendio che venne stabilito a ducati 25 al mese, cioè a 300 ducati all'anno per ciascun professore, ed essendo 8 i professori si aveva una spesa di ducati 2400, alla quale cifra aggiungendo lo stipendio dei bidelli ed altro personale di servizio, si arrivava alla somma di 3000 e più ducati.

E vedete che questa cifra di cui si parla non era già una dotazione del collegio o del liceo, ma era lo stipendio degli otto professori destinati all'insegnamento. Ed è tanto ciò vero che, non essendo state istituite tutte le otto cattedre, ma solamente alcune di esse, dopo il 1860 furono restituite alla provincia le somme che corrispondevano alle cattedre non costituite. Talchè se invece di otto se ne fossero costituite quattro sole, la provincia pagava soltanto quattro professori. Portata così la questione, la provincia di Reggio, naturalmente, dopo il 1860 domandò di essere esonerata da questo pagamento, e notate che per la provincia non si richiedeva nessun provvedimento legislativo. La provincia, dunque, sin dal 1861 contestò continuamente l'obbligo di questo pagamento; cionondimeno in

quel tempo, in cui tutti avevamo interesse che quell'istituto della pubblica istruzione non avesse a soffrire, e in cui si cooperava da ogni parte al buon andamento di tutte le amministrazioni, la provincia non fece opposizione così dura alle richieste; ed io, che allora era nella deputazione provinciale, ricordo come spesse volte noi aderimmo alle preghiere dei capi del collegio, e demmo le somme piuttosto per l'interesse della istruzione e dei giovani che frequentavano il convitto.

Ma però la provincia, con sue replicate deliberazioni, sostenne sempre che essa non poteva essere tenuta ad un pagamento il quale era destinato ad un uso speciale, cioè al pagamento di otto cattedre per Università, le quali non esistevano. Ed era così evidente questa ragione della provincia che non pareva che noi avessimo avuto bisogno di ricorrere al Parlamento per ottenere il disgravio d'una spesa che, avendo una destinazione speciale, cessava naturalmente col cessare dell'uso a cui era destinato.

Ma cosa avvenne? Avvenne che la provincia di Reggio, resistendo al pagamento, fu citata, e la Corte d'appello delle Calabrie riconobbe con tanta evidenza le ragioni di quella provincia, che io mi permetto di sottoporre, in breve, alla considerazione della Camera il ragionamento che ha fatto la Corte d'appello per dimostrare una tale evidente verità.

La Corte d'appello si esprime così: « E che infine il suddetto Consiglio, con deliberazione del 12 maggio 1857, enumerando partitamente le diverse lezioni ed i diversi esercizi divenuti necessari per la mutata qualità, nonchè le spese correlative, ne determinò la somma annuale in ducati 3320 pari a lire 14,110, votando all'uopo un grano e mezzo addizionale sulla fondiaria. Che, ciò premesso, è agevole comprendere come attualmente la provincia a buon diritto siasi negata a collocare nel suo bilancio la somma di lire 13,000 l'anno, che fino al 1876, sebbene con qualche interruzione e diminuzione, aveva versato a favore del liceo.

« Secondo le disposizioni vigenti in queste provincie nell'epoca anteriore al 1861 i collegi addiveivano licei per l'aggregazione ed aggiunta delle scuole universitarie di giurisprudenza, di storia naturale, di medicina teorica e pratica, di chirurgia e di chimica. Nel 1857 si verificò appunto ciò relativamente all'istituto di che trattasi che aveva già come collegio la dotazione propria e conveniente, e che per la elevazione a liceo, ossia per l'aggiunzione delle cattedre universitarie, ebbe mestieri di quell'aumento di rendita cui la provincia ossequente al volere sovrano si sottopose.

« Se ciò è vero, come è verissimo, e se d'altra parte

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

è egualmente certo che nel 1861 quelle scuole universitarie furono abolite, la conseguenza logica e naturale di siffatto avvenimento si è appunto quella di sottrarre la provincia all'obbligo dell'annuale pagamento, poichè è regola assoluta di diritto che quando sia cessata la causa venga meno l'effetto, nè sarebbe conforme a giustizia che la provincia continuasse a subire un onere assunto per determinata ragione quando, per volontà del legislatore, quella ragione non più sussista.

« Che invano, a sfuggire le conseguenze di tale ragionamento, il liceo invoca la disposizione onde quell'onere ebbe vita, oss'ia il decreto del 2 aprile 1856, che allora aveva virtù ed efficacia di legge, avvegnachè sul proposito la provincia a buona ragione sostiene che siasene verificata la tacita abrogazione, potendo questa emergere anche dalla cessazione di quell'ordine di cose che l'aveva inspirata.

« Se l'assegno deliberato nel 1857 dal Consiglio provinciale di Reggio non ebbe altro scopo che quello di sopperire alle spese necessarie per la mutazione dell'istituto da collegio a liceo, ossia per l'impianto e mantenimento delle cattedre inerenti a questa seconda qualità, è giuoco forza riconoscere che, abolite tali cattedre, l'assegno non è più dovuto, e che il pretendere la soddisfazione a pro del liceo equivalga a volere che esso consegua senza causa e a detrimento della provincia un vantaggio. »

Ed aggiungeva anche questa sentenza, che invano si disputava sulla necessità di un provvedimento legislativo, imperocchè quei magistrati dichiaravano che la questione era chiarissima, che non era necessaria una legge per sottrarre la provincia di Reggio a un indebito pagamento. Ma mi si potrà domandare: e come mai, dopo una sentenza la quale non solo riconosceva il diritto, ma dichiarava che questa ricognizione non aveva necessità di un provvedimento legislativo, come mai venite oggi di nuovo avanti alla Camera a perorare la causa della provincia di Reggio?

Signori, è bene che si sappia, perchè talvolta una questione può aprire la via anche ad altre questioni analoghe: quel giudicato, sostenuto da principii non solo di ragione e di giustizia, ma di un'equità così evidente, che non vi può essere persona di buon senso, che osi disconoscerla, ebbene quel giudicato fu cassato: fu cassato dalla Corte suprema di Napoli, e se mi domandate perchè fu cassato, quali furono i motivi della cassazione, io non potrò dispensarmi dal leggere avanti alla Camera le considerazioni della sentenza, colla quale quel giudicato dalla Corte d'appello fu annullato. E le considerazioni della sentenza, a quanti sono nella Camera

giureconsulti, uomini di cuore, uomini politici, non potranno non arrecare la più molesta impressione.

Ecco come si esprime la Corte: « Osserva che non dubita la Corte (e come dubitar potrebbe?) sia il decreto 2 aprile 1857 una legge solennemente promulgata e pubblicata, a forma della Costituzione, delle disposizioni imperanti a quel tempo, e che è da aggiungere che fin dall'inizio esso costituì, ed oggidì dopo la formazione del regno d'Italia e la pubblicazione di tante leggi generali meglio appare, un *jus singulare*. (E qui prego i colleghi a prestarmi per un momento la loro attenzione.) È un *jus singulare* e propriamente di quelli specialissimi che *certis regionibus vel hominibus propria sunt*. »

Ora, se è così, come ammettere la nuova tacita abrogazione pel mancar della causa cui la Corte di appello fa ricorso? E dicesi nuova perchè la Corte pure, nella forma del suo linguaggio, tratta le leggi come i contratti, ed applica addirittura a quelli la nota regola: *causa data, causa non secuta*, mentre più correttamente avrebbe potuto dire che *cessante ratione legis, cessat lex*. Ma pure così ella avrebbe errato, perocchè non può nei principii razionali massime nelle legislazioni che si esplicano mercè il sistema dei Codici, reputarsi cessata la forza obbligatoria di una legge solo perchè siano venute meno le circostanze in base ed in considerazione delle quali la fu stabilita; essendo invece indubitato che ogni legge tragga da se stessa, cioè dalla sanzione del legislatore, la sua forza obbligatoria, indipendentemente dai fatti che vi hanno dato luogo.

Non vi annoierò leggendo tutto il resto che segue; ma comincerò ad osservare da principio: voi dite adunque che non poteva applicarsi alla legge la regola dei contratti, cioè che, cessando la causa, cessa il contratto medesimo. Ma che idea è dunque questa che ha la Cassazione sul decreto del 3 aprile 1857? Ma io vi domando: le leggi che noi facciamo hanno tutte il carattere di leggi o in gran parte di esse vi sono dei contratti che hanno bisogno dell'approvazione legislativa? Secondo questa teorica dunque, se il legislatore sanziona una legge, per la quale un comune è obbligato ad una spesa per la costruzione d'una strada, questa legge continuerebbe ad avere il suo valore quantunque la strada non fosse costrutta, e si direbbe: voi dovete pagare la spesa perchè, finchè la legge non è abrogata, continua ad avere la sua forza. Ma come non vede la Corte di cassazione che non si tratta già della abrogazione della legge, ma si tratta di sapere se la legge ha trovato le circostanze per attuarsi? Io ho voluto leggere soltanto un brano della sentenza, perchè io trovo in quel *jus singulare proprium cer-*

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

tis regionibus, anzi, *certis hominibus*, trovo qualche cosa che mi sorprende.

Ed ora è necessario che la Camera sappia che cosa conteneva il decreto del 2 aprile 1857, quel *jus singulare*, quel *jus proprium certis hominibus et certis regionibus*, che tuttavia esiste, perchè non è stato abrogato! Ebbene l'articolo 2 di quel decreto, dopo aver sanzionato ciò che riflette il liceo e le cattedre, dice: solo i naturali delle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro possono essere ammessi a fare gli esami a tutti i gradi dottorali nella nostra Università degli studi oppure in Napoli, e fare in Napoli i loro studi, salvo l'osservanza dei regolamenti di polizia.

« Art. 3. Gli aspiranti delle altre provincie sono obbligati di fare gli esami di primo grado nella teologia avanti ad una Commissione composta, ecc., e per le altre facoltà in uno dei collegi e licei della provincia cui l'aspirante appartiene; compresi i collegi diretti dai padri Scolopii in Foggia, Francavilla, e Galatina, e dai padri Domenicani in Trani, gli esami di licenza per la teologia avanti la detta Commissione, e per le altre facoltà nel liceo della propria provincia. I naturali della provincia di Capitanata, Cosenza e Reggio, » e così di seguito, imponendo che niuno potesse recarsi a Napoli per ragione di studio.

Quelli che sono in questa Camera sanno come, dopo l'attentato di Agesilao Milano, non era possibile dalle provincie del mezzogiorno andare a Napoli, senza usare dei sotterfugi, massime tutti coloro che non avevano l'età di trent'anni. Questo adunque è quel *jus singulare*, che deve tuttavia sussistere nelle nostre provincie.

Ma se è così, se quel decreto ha bisogno di una abrogazione esplicita, dovrete mantenere la forza di quel decreto, tanto nella istituzione delle cattedre, che dovrebbero essere mantenute, quanto in tutti gli altri divieti di cui esso parla. Ma non annoierò più la Camera su questo punto; veramente è un *jus singulare* quello che invocò la Corte di cassazione per distruggere un ragionamento così semplice, quale era quello su cui la Corte d'appello aveva fondato la sua sentenza.

Ma andiamo ancora più avanti. Perchè il Governo presentò un progetto di legge? Lo presentò perchè i tribunali ritenevano la necessità di un provvedimento legislativo a togliere lo scuncio esistente, per cui in alcune provincie si manteneva una spesa che per le altre non era obbligatoria. Per questa ragione il Governo presentò la legge.

Aggiungerò di più, la presentò dopo le dichiarazioni che il Ministero stesso fece alla Camera con cui diceva che l'aumento, non so se era di tutte le

200,000 lire richieste al fondo destinato a questo servizio, era necessario appunto perchè egli diceva che le spese a carico delle provincie e dei comuni non potevano essere esatte, dopo la legge comunale e provinciale.

Dunque questa è l'origine del progetto di legge! E perchè, domando all'onorevole ministro, nell'articolo 1 voi vi occupate soltanto dei ratizzi comunali, e non vi occupate anche di questo assegno di lire 13,000 che la provincia di Reggio ingiustamente paga? Se è vero che l'assegno chiamato ratizzo comunale deve cessare; e la ragione per cui deve cessare io non istarò a ripeterla, avendola così bene esposta il ministro nella sua relazione, in cui riproduce i pareri del Consiglio di Stato, ed io ne cito le parole della relazione:

« Che il Consiglio di Stato anche quando ha ritenuto che quegli obblighi fossero tuttavia sussistenti, non essendo quelle disposizioni state abolite da legge posteriore, si limitò a dichiarare ingiusta quella imposizione ed a far voti perchè in linea di equità e di giustizia si provvedesse all'abolizione di essa. » Mi pare logico che il progetto di legge debba estendersi anche ad una provincia che si trova in una condizione anche più speciale degli stessi comuni ai quali il progetto provvede.

In breve, si questionò solo se l'obbligo di questa spesa era cessato senza bisogno di provvedimento legislativo, o se era necessaria una legge; ma furono e sono tutti concordi nel ritenere che questo obbligo non debba esser mantenuto. Gli uni lo ritengono una necessità nascente dall'altra legge; gli altri credono che ci voglia una legge speciale; ma tutti convengono in questo senso di giustizia. E per maggiormente constatare questa uniformità di giudizio io mi varrò di quella stessa sentenza della Corte di cassazione, la quale anche ricercando qua e là le teorie del *jus singulare*, per decidere che questo decreto del 2 aprile era un *jus singulare* per la spesa, e non era *jus singulare* poi per tutto il resto; venne poi anch'essa, in quanto alla quistione di giustizia, nello stesso avviso della Corte di appello e del Consiglio di Stato.

Invero, interpretando il parere del Consiglio di Stato sul proposito, si esprime così:

« Ed uniformemente a ciò è da intendere il parere del Consiglio di Stato, di cui la resistente (cioè la provincia) si fa scudo; non disse già quel Consesso che in forza del decreto del 1857 fosse cessato, ma sì invece che non fosse giusto mantenere alcune provincie in condizioni diverse dalle altre e si dovesse quindi dal legislatore provvedere a sgravare quelle ed uguagliarle tutte. »

Dunque anche questa stessa Cassazione, la quale

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

non volle ritenere l'abrogazione del decreto del 2 aprile 1857, la quale volle ricorrere a questa teoria dello *jus singulare*, singolare come le disposizioni che si contengono in questo decreto; *jus singulare*, per cui la provincia di Reggio dovrebbe tuttavia rimanere nell'orbita della sua circoscrizione e i suoi giovani studenti dovrebbero rimanere nella sua cerchia; *jus singulare*, per cui dovrebbero uniformarsi a quelle disposizioni circa il modo di dare gli esami e a tutto quel che viene appresso; anche questa stessa Corte, dico, riconosce le ragioni di giustizia che assistono la provincia, ma crede che sia il potere legislativo e non il giudiziario chiamato a provvedere.

Quando siamo arrivati a questo punto io domando all'egregio ministro, il quale comprende bene la giustezza di queste ragioni: ma noi adesso non siamo innanzi ai magistrati; noi non discutiamo se sia necessario un provvedimento legislativo e se possa la sentenza del magistrato dichiarare cessato uno stato di cose che è cessato di diritto e di fatto; noi siamo dinanzi al Parlamento ed è inutile discutere di qual genere di provvedimento si abbia bisogno per ottenere la giustizia. Che questa sia una ingiustizia è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato, dalle Corti, dal Parlamento con due votazioni, una del 1875 e una del 1878. Adunque, se è una giustizia che si deve fare, perchè, domando io, non dobbiamo farla a proposito di questa legge? Io ho sentito due specie di obiezioni che si sono fatte; e credo di poter rispondere facilmente all'una e all'altra.

Si è detto: ma c'è un decreto, quello del 10 febbraio 1871, all'articolo 12 del quale si dice che sono invertite a favore degli attuali licei ginnasiali delle provincie meridionali le dotazioni che esistevano a favore dei collegi e dei licei. Prima risposta. Ma che cosa si intende per dotazione? Le dotazioni a favore degli antichi collegi e licei sono quei fondi che erano stati stabiliti coi differenti decreti per dotare qualcuno di quegli istituti di una somma corrispondente ai suoi bisogni; la qual somma doveva raggiungere la cifra di ducati 6000, e quando non la raggiunse (sono le affermazioni dell'onorevole ministro), quando non la raggiunse si dette un supplemento di dotazione mediante i ratizzi comunali.

Fu precisamente alla base di questo articolo 12 che i tribunali condannavano i comuni ritenendo quei ratizzi un supplemento di dotazione, che per l'articolo suddetto, era stato invertito a favore dei nuovi licei ginnasiali, e fu questa la ragione per cui si dovette presentare il progetto attuale. Il quale, a far cessare ogni controversia, abolisce col secondo articolo, l'articolo 12 del decreto 10 febbraio 1861.

Veramente per dotazione si dovrebbero intendere solo quei fondi, quei redditi, che rimangono perpetuamente vincolati a vantaggio dell'istituto; non sono propriamente dotazioni, ma spese quelle che annualmente ricorrono sul bilancio che si vota anno per anno dall'amministrazione provinciale e comunale; ad ogni modo voi presentate una legge appunto perchè esiste un articolo 12 diversamente interpretato.

Ma questo articolo 12 a che cosa si riferisce? Si riferisce alle dotazioni, e le dotazioni sono la somma che secondo la vostra relazione è stata assegnata a ciascuno di questi istituti in ducati 6000, somma la quale perchè non raggiunta dovette raggiungerli mediante i ratizzi.

Eppure anche in questo avete trovato esser così ingiusto il continuare ad esigere questi ratizzi sopra i comuni, che quantunque l'articolo 12 ve ne desse la facoltà pur nondimeno voi presentate un progetto di legge.

Ed in questo progetto di legge, appunto perchè trovate l'articolo 12, venite coll'articolo terzo, all'ultima parte, a dire: sono abrogati tutti questi decreti come pure gli articoli 12 e 51 della legge-decreto 10 febbraio 1861. Ecco l'origine del progetto. Voi dunque abrogate questo articolo 12, e perchè? Lo dice la relazione; perchè il Consiglio di Stato aveva già dichiarato, nonostante l'articolo 12, che le spese non potevano tuttavia essere obbligatorie per i comuni. E il Ministero, adottando questo parere, emanava reali decreti, coi quali dichiarava (ecco uno di questi decreti) che qualunque fosse la legge vigente nelle provincie napoletane sulla partecipazione dei comuni al mantenimento dei licei provinciali, dette disposizioni cessavano di avere vigore dopo la promulgazione della legge generale sull'amministrazione dei comuni e delle provincie del 1865, la quale all'articolo 236 rinvia ad una legge speciale il passaggio dell'istruzione secondaria dallo Stato alle provincie. In forza di questa dichiarazione venne annullato il collocamento d'ufficio fatto dalla deputazione provinciale sul bilancio del comune.

Dunque voi avete riconosciuto, prima anche del disegno di legge, che le spese, non ostante l'articolo 12, non potevano considerarsi come una vera dotazione, ma invece, venendo a figurare annualmente nel bilancio del comune, costituivano una permanente ingiustizia, perchè gravavano soltanto alcuni comuni, mentre l'istruzione nel resto dello Stato era a carico dello Stato. E questo lo dice la medesima relazione, dove io trovo scritte queste parole: « che non è giusto mantenere uno stato di cose, per il quale soltanto ad alcuni comuni sono

addossate le spese dell'istruzione secondaria, che in tutto il resto del regno è a carico dello Stato. »

Dunque, se questa è l'origine del disegno di legge, se voi con esso abrogate l'articolo 12, il quale aveva invertito a favore dei nuovi licei ginnasiali le dotazioni degli antichi collegi, io vi domando, farete difficoltà a dichiarare che questo disegno di legge comprende anzi (e non avrei avuto bisogno di proporre un'aggiunta) l'abrogazione di un sussidio, che era pagato da una provincia al liceo, e da una provincia considerata nel disegno di legge? Non mi pare possibile.

Se dunque l'articolo 12 non è di ostacolo, perchè scarta di esso, e per la difficoltà che da esso nascevano, è emanato il presente disegno di legge, vi sarà forse difficoltà, perchè le ragioni della provincia di Reggio sono di una evidenza assai superiore a quelle che hanno consigliato d'abrogare i ratizzi comunali? Questa è l'unica differenza che in proposito si presenta.

Per abolire i ratizzi comunali, poteva razionalmente discutersi se i decreti dai quali traevano la loro origine dovessero ritenersi in vigore stante il disposto dell'articolo 12 che inverte le dotazioni degli antichi collegi e licei a favore dei nuovi licei ginnasiali; non vi può essere questione per dichiarare non dovuto un assegno che non costituì mai una dotazione del collegio o del liceo, che ebbe una destinazione determinata per lo stipendio d'alcuni maestri che figuravano nel bilancio della provincia.

Si è detto: ma perchè volete insistere nell'inserire una simile disposizione in questo disegno di legge? Ma pare a me che tutto porti a questa conclusione. Poichè il Ministero era mosso dal giusto pensiero d'eguagliare questa spesa in tutte le provincie, poichè a norma della deliberazione due volte presa dalla Camera, riteneva non poter tuttavia esigere sul fondo speciale di una provincia una somma destinata ad un uso cessato, mi pare che l'argomento di cui tratto sia identico a quello cui intende provvedere questo disegno di legge. Quindi l'articolo 1 è monco, perchè dopo aver detto che sono aboliti i ratizzi comunali, deve aggiungere che sono aboliti gli assegni provinciali. La sola differenza che vi è fra questi due casi si è, che relativamente all'assegno delle provincie, la questione non può presentare alcun dubbio, essendo tale assegno, come ben notava la Corte d'appello, destinato ad uno speciale servizio, il quale è venuto meno.

Non aggiungerò ulteriori considerazioni, poichè mi sembra un fuor d'opera il dimostrare che un assegnamento fatto per un determinato servizio non deve continuare quando il servizio stesso non continua, e quando si presenta un disegno di legge che

tende ad ottenere un eguale risultato rispetto ai comuni.

Per porre in sodo che il decreto 2 aprile 1857 non poteva aver più vigore e che la legge ed il decreto del 1861, nell'invertire le dotazioni degli antichi collegi, non parlavano punto di questi assegni, leggiamo, oltre l'articolo 12, l'articolo 10. Ebbene, l'articolo 10 dello stesso decreto dice: « Le scuole universitarie che presentemente si trovano unite ai licei di queste provincie meridionali sono abolite, per norma generale, ed in loro vece, in siti più opportuni e più specialmente ove esistevano gli antichi licei, si stabiliranno delle scuole superiori per una o più Facoltà. Nondimeno, ciascuna delle presenti scuole proseguirà nello insegnamento come per lo passato, fino a tanto che il Governo non provveda per determinazione speciale. » E poi l'articolo stesso 51 spiega come i collegi-convitti continuano a rimanere con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti che avevano prima; articolo 51, che oggi il progetto prende in considerazione, perchè è relativo alla abrogazione dei ratizzi. Adunque si preoccupò anche questo decreto delle cattedre universitarie, e le ha abrogate. Sono state abolite; ma che cosa si è soggiunto? Si potranno istituire delle Facoltà speciali in alcune provincie. E difatti in qualche provincia si sono istituite. Anzi vi sono parecchie provincie nel Napoletano, i cui antichi licei conservavano tuttavia cattedre universitarie, senza carico alle provincie. La provincia di Reggio di Calabria concorre largamente nella istruzione: ha fondato scuole tecniche, istituto tecnico, e ha sempre largamente votato sussidi per gli stabilimenti di istruzione.

Ora è semplicemente giustizia che si domanda; quella giustizia che, non essendosi potuto ottenere altrimenti, si spera ottenere dal Parlamento. Se poi si vuol sapere fino a qual punto noi abbiamo aggravato il bilancio provinciale, prendete le statistiche del regno e troverete che nessun bilancio di nessuna provincia del regno conta la imposta provinciale e comunale fino a 166 centesimi, come la abbiamo nella provincia di Reggio. Cosa questa che più volte riscosse le meraviglie di egregi colleghi di questa Camera. Dunque, non è la mia una opposizione; ma quando arriviamo fino al punto che è conculcato il diritto, pretendereste voi che si potesse dire ai rappresentanti della provincia di Reggio Calabria: ciò non si è fatto perchè siete voi che ci rappresentate, perchè non avete valore, perchè voi non avete capacità di sostenere ragioni di tanta evidenza?

Io voglio sperare che l'egregio ministro, convinto della verità delle cose che io affermo, voglia acco-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

gliere la proposta che io, a nome anche di altri miei egregi colleghi, vado a presentare al banco della Presidenza: proposta la quale consiste nell'aggiungere all'articolo 1 le parole: « resta parimente abrogato il concorso dovuto dalla provincia di Reggio, stabilito pel mantenimento di quelle cattedre che non sono state mai istituite. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Io sarò brevissimo; prego però l'egregio amico, ministro della pubblica istruzione di ascoltare due parole di storia relativa a questa vertenza, giacchè la parte giuridica è stata luminosamente sostenuta dall'onorevole Nanni.

Tutti sanno che nel 1848 e 1849 le provincie di Reggio e Messina hanno preso l'iniziativa della rivoluzione delle Due Sicilie. Il Borbone, naturalmente, cominciò a coprirci di attenzioni per questo merito che avevamo presso di lui; e con decreto del 10 novembre, quando imperversava la reazione e le carceri erano piene di tutti i patrioti, stabilì quanto segue:

« Dal 1° febbraio 1850 è affidato ai Padri della Compagnia di Gesù il collegio di Reggio, riservandone a noi la proprietà. »

Quando il Piemonte prese parte alla gloriosa guerra di Crimea, al ritorno della flotta piemontese pel faro, tanto i siciliani, quanto i calabresi, pensarono di uscire con migliaia di barchette per fare una calorosa ovazione alla squadra gloriosa che doveva più tardi essere la squadra italiana.

Ciò preoccupò maggiormente il Governo borbonico, il quale pensò di meglio provvedere alla gioventù studiosa delle Calabrie; e con decreto del 1859 (poco tempo dopo la dimostrazione fatta alla squadra piemontese) ordinò, prima di tutto, che fosse spazzata l'Università di Napoli da tutti gli studenti delle varie provincie del regno, tanto continentali che della Sicilia; in secondo luogo che si istituissero alcune cattedre nei vari collegi. E, fra gli altri, in quello di Reggio, diretto dai gesuiti, si volevano istituire delle cattedre con professori gesuiti. Qui comincia la questione. Perchè queste cattedre fossero pagate dalla provincia fu stabilito un assegno di 13,000 lire.

Sentite come si esprime la relazione del Consiglio provinciale, che mi hanno mandato.

« L'assegno delle 13,000 lire, fissate dal Consiglio provinciale nel 1857, in seguito ad ordine non discutibile del Governo del tempo e non per volontà del Consiglio stesso, come fu affermato, aveva l'esclusivo scopo dell'istituzione di cattedre universitarie nel collegio retto dai gesuiti. »

Dunque si fece questo assegno di 13,000 lire per

cattedre che non furono mai istituite eccetto quelle di giurisprudenza, e noi pagammo sempre 13,000 lire per far piacere prima al Borbone e poi ai signori gesuiti che ci felicitavano.

Venne il 1860; il Governo italiano si prese cura di tutte queste amministrazioni, fu fatto l'aumento di 200,000 lire per l'istruzione, e intanto la provincia di Reggio continuò a pagare le 13,000 lire di origine impura (perchè nascenti da decreto del Borbone ed assegnate ai gesuiti) senza che il Governo corrispondesse mai all'obbligo che aveva di mandarci i professori.

Quindi, signor ministro, oggi che abolite tutti i ratizzi che hanno per oggetto l'istruzione nelle provincie napolitane, noi non solo abbiamo diritto di essere contemplati in questa legge, ma di vedere abolito questo balzello assolutamente ingiusto; io credo che un ministro del regno d'Italia, un ministro intelligente e di principii liberali come l'onorevole Baccelli, non possa assolutamente permettere che l'istruzione italiana sia contaminata da queste impure 13 mila lire le quali si vogliono far pagare ad ogni costo dalla provincia di Reggio. Noi cadiamo in una grande contraddizione.

L'onorevole Nanni v'ha già detto come la provincia di Reggio vada pagando il 172 per cento per esserle stati imposti 6 milioni di opere stradali e 2 milioni pel porto (che non bastarono, per cui adesso c'è un altro milione presso la Cassa dei depositi e prestiti). L'anno passato vi fu poi una disgrazia; la provincia; ebbe a soffrire per inondazioni. Allora tutti avete contribuito ad alleviare i mali di quella provincia, e oggi vorreste voi mantenere un'imposta che la provincia non deve? Mi pare che sarebbe la più grande delle contraddizioni. Io, quindi, prego non solo il ministro, la Commissione e i pochi onorevoli colleghi che sono qui presenti, ma anche i banchi deserti, perchè vogliano far giustizia alla provincia di Calabria Ulteriore. (*Harità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Io ho chiesto di parlare, non per diffondermi sulla questione, ma soltanto per chiedere ed ottenere dalla benevolenza dell'onorevole ministro e della Commissione uno schiarimento, e, nel tempo stesso, per rivolgere al Ministero una preghiera. È lungi veramente da me il pensiero di fare la minima obiezione al disegno di legge che io accetto pienamente, perchè mi sembra giusto. Giusto per gli antichi decreti, giusto per le ragioni giuridiche egregiamente svolte dal nostro onorevole collega Nanni, giusto finalmente perchè, essendosi in quelle provincie gravati alcuni comuni, mentre altri

sono esenti, e non potendo, senza manifesta violazione del diritto gravare i comuni esenti, è necessità, è ragione, è logica, è giustizia che i comuni gravati siano assolutamente liberati per effetto di legge.

Ma avrei desiderato, lo dico schiettamente, che il Ministero, e la nostra onorevole Giunta avessero spinto anche le loro indagini fino a vedere se quelle provincie nelle quali esistono cotesti licei contribuiscono nulla di proprio in favore di essi, oppure contribuiscono, non come consorzi di comuni, ma come enti provinciali nei bilanci delle rispettive provincie. E questo dubbio mi apre alla mente più largo orizzonte; anzi, dirò di più, si lega ad un problema di più alta portata, problema che giace da molti anni negli archivi del Ministero, ed anche negli archivi della Camera, e che fu sollevato e risolto (a parte il merito, se bene o male), dall'onorevole Coppino quand'era ministro dell'istruzione pubblica, ma che poi non fu più presentato alle nostre deliberazioni: questo problema è quello della parificazione delle provincie del regno. Dappoichè egli è vero che, per l'articolo 116 della legge comunale e provinciale, le provincie sono obbligate a contribuire là dove difettano i mezzi del Governo, non è però giusto che il Governo, perchè così si trova di aver fatto sotto le antiche dinastie, e per vecchi decreti, e per oblierate disposizioni, ad una provincia dia di più, ad un'altra di meno, sicchè le provincie siano evidentemente e sensibilmente spargeggiate. Io so di alcune provincie meridionali le quali per antichi decreti, anche di Giuseppe Napoleone, contribuiscono per i loro licei somme considerevoli. Io potrei parlarvi, a mo' d'esempio, della mia, che contribuisce le sue belle 17,000 lire annue ad un liceo il quale, se torna d'immenso vantaggio alla provincia, però non cessa dal gravare in minima parte il bilancio provinciale. Ma vi sono forse delle provincie, e nel mezzogiorno, o nel centro, o nel nord d'Italia, che non contribuiscono nulla, e forse delle altre provincie che contribuiscono poco.

Ed io avrei desiderato, od almeno, desidero che il Ministero rivolga la sua attenzione su questo spargeggiamento che v'è nelle provincie, dappoichè non basta, o signori, pareggiare i bilanci, quando i contribuenti sono pareggiati rispetto alle tasse, quando sono pareggiati negli utili, non è giusto nè conveniente che alcuni siano gravati più, altri meno. Io quindi, a parte il merito di questo disegno di legge che accetto, rivolgo una calda preghiera all'onorevole ministro perchè dia opera alacerrissima a risollevarlo questo problema e a risolverlo con quell'ingegno e quella dottrina che gli sono propri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZIO ENRICO, relatore. Non è compito della Commissione, ma dell'onorevole ministro il rispondere alla domanda dell'onorevole Brunetti, relativa alla parificazione di tutte le provincie circa l'istruzione secondaria.

Resta a noi soltanto di discutere intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Nanni e da suoi amici e colleghi.

La Commissione, come vede la Camera, non è in numero tale da poter prendere una deliberazione decisiva; tuttavia fra di noi così pochi vi è stato un certo screzio. Debbo notare però con compiacimento che tutti siamo d'accordo sulla ragionevolezza e giustizia delle pretese che si avanzano coll'emendamento dell'onorevole Nanni e colleghi.

Resta una sola questione, su cui noi non siamo d'accordo: cioè se questa sia la sede opportuna per un tale emendamento. Perciò io non espongo in questa parte l'opinione di tutti i miei colleghi, ma esprimo soltanto quella mia personale. Accetto pienissimamente l'emendamento dell'onorevole Nanni; l'accetto anche perchè vi è accordo nella Commissione sul merito di esso. È fondato su di un principio di giustizia che non si può impugnare: *Venuto meno il servizio, non è più dovuto il relativo compenso.* Non entro nel merito della sentenza emanata dal supremo magistrato. Non è questo il luogo ed il tempo di esaminarla, come diceva benissimo l'onorevole Nanni; il quale poi, da quel poderoso ingegno calabrese e da quel valente giureconsulto che è, ha voluto anche presentarsi questa difficoltà, per superarla, ed infatti col suo ingegno ha saputo ben mettere in mostra gli errori in cui era caduto quel magistrato.

Invece, a noi importa soltanto vedere se sia vero e giusto quanto si domanda coll'emendamento Nanni. E tanto più urge di risolvere tale questione in quanto che quel magistrato ha detto esser desso compito del potere legislativo e non del giudiziario. Quindi, noi siamo chiamati a dirimere tale questione, e favorevolmente alla proposta Nanni, perchè, ripeto, si tratta nè più nè meno che di questo semplice quesito: « Venuto meno il servizio, si ha più diritto al compenso del servizio stesso? »

Le cattedre universitarie furono istituite per le ragioni d'ordine politico, dette dall'onorevole Nanni, e ricordate dall'onorevole Plutino, cioè perchè il Borbone, in un momento di paura (e, dirò, giusta paura, avuto riguardo all'ingegno ed all'entusiasmo della gioventù studiosa), cercò di allontanare da Napoli tutti i giovani studenti e creò delle Università che ne avevano l'apparenza, ma non erano tali. Que-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

ste Università aggregò ai licei; e quindi impose alle provincie un onere per mantenere simili creazioni. Venuto il 1860, abolite quelle disposizioni, permesso agli studenti di andare a Napoli, tolte quelle Università *apparenti* (apparenti specialmente per la scienza sperimentale) avvenne che coll'articolo 10 del decreto del 1861 furono le scuole universitarie abolite. Ed, abolite queste, doveva più corrispondersi l'onere che era stato imposto per esse? A me pare chiarissimamente che no. Proprio non ne ammetterei puranco il dubbio.

Si obietta forse che vi è l'articolo 12 dello stesso decreto-legge con cui si soggiunge « che le dotazioni dei presenti collegi e licei sono invertite a favore dei nuovi licei delle rispettive provincie, che, secondo questa legge, in ciascuna provincia debbono essere stabiliti. » Però, mettendo in confronto l'articolo 12 coll'articolo 10, è chiarissimo il concetto del legislatore.

Che cosa si volle fare? Si volle fare questo, si disse: Le cattedre universitarie cessino, e restino i licei. Ma le dotazioni dei licei a chi debbono passare? Ai licei. Ai licei dunque passarono quei beni e quegli assegni che si corrispondevano prima dell'aggregazione delle cattedre universitarie, appunto perchè queste più non esistevano, ma quelli, i licei, per contrario, seguitavano ad esistere. Dobbiamo distinguere non solo ciò che è dotazione (come diceva il Consiglio di Stato) la quale è una cosa permanente, continua, che ha una speciale destinazione invariabile, da ciò che non solo è provvisorio, e va soggetto al continuo compimento, ma dobbiamo distinguere un'altra cosa essenziale: quale è la dotazione del liceo, quale è la dotazione delle cattedre universitarie. Facendo tale necessaria e sostanziale distinzione, non può ritenersi invocato a proposito l'articolo 12 del citato decreto.

Se qui venissero i rappresentanti della provincia di Reggio a dire che ciò che costituiva la dotazione del liceo prima del decreto del 1857 non deve essere destinato al liceo, noi ci ribelleremmo tutti, perchè risponderemmo: volete il liceo, e volete togliere i mezzi per sostenerlo anche adesso!

Ma la questione è differente.

I proponenti l'emendamento, a mio modo di vedere, dicono: Vi erano fondi, vi era una dotazione per il liceo, e questa dotazione resti pure al liceo, perchè questo ancora seguita ad esistere: vi era poi anche una dotazione per le cattedre universitarie; ma siccome queste non esistono più, nemmeno la dotazione deve più esistere.

Volete vedere le conseguenze a cui porterebbe un contrario ragionamento? Porterebbe ad una doppia contraddizione.

La prima sta nel fatto stesso di questa legge! Diceva bene l'onorevole Nanni: se noi vogliamo abolire i ratizzi, che in un certo modo, stracchiando le disposizioni, potevano ritenersi formassero parte della dotazione dei licei che ancora esistono, come vogliamo poi che si corrisponda un onere per ciò che non esiste più? Se aboliamo l'onere che si paga per ciò che esiste, vogliamo poi mantenerlo per ciò che non esiste più? Prima contraddizione.

Evvi una seconda contraddizione, e consiste in questo: se voi volete ritenere che non è stato abolito il decreto del 1857, ne dovete trarre due conseguenze; la prima, che avreste ancora l'obbligo di tenere quelle cattedre universitarie; la seconda, e sarebbe un'altra stranezza che, come era proibito allora, dovrebbe essere proibito anche oggi di andare a studiare all'Università di Napoli!! Ecco le conseguenze a cui porterebbe una logica stringente!...

Quindi, sia per queste contraddizioni in cui si cadrebbe, sia per la giustizia della domanda che non è stata negata nemmeno dai magistrati (i quali si sono ricoverati sotto la scusa che la legge deve essere distrutta da un'altra legge, ma non hanno mai detto che fosse ingiusta la pretesa della provincia di Reggio), io prego la Camera di accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera di parlare subito? Io però mi permetto di osservare che siamo usciti dalla discussione generale, perchè i discorsi fatti si riferivano in gran parte all'articolo 1, a cui è proposto l'emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

DINI. Mentre dichiaro che accetto il progetto che ci viene presentato, faccio solo notare che ho sentito parlare molto del pareggiamento fra i vari comuni del regno che si viene a fare con questo progetto nelle cose dell'istruzione secondaria, mentre io credo invece che con questo progetto non si migliorino le cose dal lato del pareggiamento, ma si peggiorino alquanto; perchè, in fondo, con questo progetto si viene ad approvare che certe spese le quali ora gravano certi comuni passino a carico dello Stato, mentre altri comuni continueranno ancora a pagare. Ripeto, però, che io accetto il progetto; ma non si deve disconoscere che nella maggior parte dei comuni del regno tutte queste spese non sono a carico dello Stato, ma sibbene a quello dei singoli comuni. In Toscana, per esempio, abbiamo una legge speciale che mette a carico dei comuni queste spese pei ginnasi e in parte anche pei licei; nell'Emilia è lo stesso; in Piemonte e nel Lombardo-Veneto avvi la legge Casati che le mette a carico dei comuni

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

quasi per tutto; credo, infine, che qui a Roma sia perfettamente lo stesso. Dunque, accetto la legge che migliora la condizione di alcune parti delle provincie napoletane, ma intanto, siccome vedo che lo spargimento nelle cose dell'istruzione secondaria, invece di diminuire si viene ad accrescere, ho creduto di dover prendere a parlare per eccitare l'onorevole ministro della pubblica istruzione a provvedere affinché il pareggiamento in un tempo non troppo lontano si faccia, e presenti perciò un disegno di legge che effettivamente metta tutti i comuni del regno nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berardi Tiberio.

BERARDI TIBERIO. Se l'onorevole presidente crede che questa discussione possa portarsi all'articolo 1, io non ho alcuna difficoltà di riservarmi di parlare quando venga in discussione l'articolo primo, per esporre le ragioni onde una parte della Commissione è stata dissenziente.

PRESIDENTE. Va bene; allora do facoltà di parlare all'onorevole Romeo.

ROMEO. Io chiesi di parlare quando l'onorevole Dini alluse alle condizioni di talune altre parti d'Italia diverse da quelle delle provincie napoletane; e lo feci per fare una dichiarazione. Io non intendo intralciare la discussione di questa legge con questioni relative ad obblighi dei comuni nella istruzione tecnica od altra; però mi preme ricordare che, come una legge speciale vige per la Toscana in fatto d'istruzione pubblica, così anche per la Sicilia vige una legge speciale, la quale prese i fondi in Sicilia destinati alla istruzione pubblica e li avocò allo Stato, sotto alcuni obblighi e con alcune disposizioni. Siccome la Camera, nella discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, presentò un ordine del giorno, affinché tale questione riflettente la Sicilia fosse studiata, così io mi riserverò di fare delle osservazioni e considerazioni, quando verrà alla Camera la discussione della proposta che presenterà l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica in esecuzione dell'ordine del giorno votato dalla Camera.

BUONAVOGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nella discussione generale?

BUONAVOGLIA. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAVOGLIA. Le osservazioni esposte dall'onorevole Nanni, e quelle poi sviluppate dal nostro relatore, indussero naturalmente la Commissione ad accettare, in principio, la proposta...

PRESIDENTE. Allora ella parla sulla proposta dell'onorevole Nanni e non nella discussione generale?

BUONAVOGLIA. No; siccome il relatore ha detto es-

servi stato un dissenso in mezzo ai componenti la Commissione, così ho voluto chiarire donde esso provenisse.

PRESIDENTE. Bene; allora mi pare miglior partito udire prima il ministro, e quindi, chiusa la discussione generale, rimandare le sue considerazioni all'articolo 1.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho poche parole da dire alla Camera. Il disegno di legge che le è sottoposto, fu presentato dal mio onorevole predecessore il De Sanctis. La sua necessità si affermò dopo che la Camera ed i precedenti ministri riconobbero gravare su taluni comuni un contributo, del quale nessuno poteva più ammettere la ragione. Uno dei miei predecessori credette, nella circostanza della discussione del bilancio, di poter prendere una misura perentoria, perchè questo disordine cessasse, col fare iscrivere nel bilancio la somma di 56,000 lire, a discarico di questi contributi, di cui si è così ampiamente parlato.

Ma se quello era il rimedio di fatto, non era però il rimedio di diritto: perchè ad una disposizione di legge è mestieri contrapporre una nuova disposizione di legge.

Persuaso di questa necessità l'onorevole De Sanctis presentò alla Camera l'attuale progetto, ed io sono ben lieto di accettarlo così come venne presentato. Noi abbiamo testè udito dottissime parole dall'onorevole Nanni, patriottiche parole dall'egregio Plutino ed osservazioni di ordine amministrativo in vario senso.

Ma io non posso seguire tutti gli oratori nella via che hanno presa, perchè a me sembra (e parmi che la Commissione almeno nella maggioranza, sia del mio stesso parere) che, quantunque possano militare in favore di taluni ratizzi provinciali le stesse ragioni che militano per l'abolizione di questi ratizzi comunali, pure non debba la presente legge occuparsene, altrimenti la questione si allargherebbe in modo indefinito. Non è solamente una provincia, quella di Reggio, che paga, ce ne sono molte altre; e se oggi si sollevasse tale questione a vantaggio di una provincia, tutte le altre che si trovano in condizione identica o simile potrebbero per conto loro sollevare la stessa questione.

Infatti, non appena vi si è accennato, l'onorevole Dini ha chiesto che si trattasse la questione più alta e più generica, quella cioè, del pareggiamento dei contributi scolastici di tutte le provincie, e del discarico a favore di queste, quando il Governo si accollasse tutte le spese relative all'istruzione secondaria. Ma la Camera sa che lo Stato nostro le-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

gislativo si è venuto man mano formando con disposizioni non sempre omogenee, sicchè è facile trovare la contraddizione flagrante negli elementi di queste leggi stesse, ed è molto vivo e legittimo il desiderio di venire alla omogeneità legale ed alla eguaglianza del diritto per tutti.

In ciò chi di noi può dissentire? Ad esempio, confrontando la legge del 13 novembre 1859 colla legge provinciale e comunale, trovo disposizioni che sono in antitesi.

Infatti, se per la legge del 1859 le spese dei ginnasi gravano sui comuni, per la legge comunale e provinciale da queste spese i comuni dovrebbero essere esenti. Potrei ancora dire che se per la legge del 1859 le spese per gli studi liceali sono a carico del Governo, il quale dovrebbe mantenere per ogni provincia un liceo, ci sono nella legge comunale e provinciale disposizioni che obbligano le provincie a concorrere nelle spese per l'istruzione secondaria classica. Dunque, signori, come ben veggono, il cammino è irto di difficoltà. Quando si presenta una questione e si vuol sottilizzare, è facile aver ragione. Non si può negare che così l'onorevole Nanni come l'onorevole relatore hanno detto sagge parole.

Ma che cosa è accaduto? Nel graduale e successivo sviluppo delle disposizioni di legge si è cercato sempre un addentellato per congiungerle colle leggi generali dello Stato, e ad onta di questo, si può sempre constatare una speciale condizione di fatti. Quindi ci vuole un nuovo studio ed anche una legge generale, come l'ha invocata l'onorevole Dini e la invocano l'onorevole Romeo e moltissimi altri in questa Camera.

Alle sollecitazioni fatte ai ministri miei predecessori ed a me, io non ho chiuso gli orecchi, perchè ho già pregato alcuni nostri onorevoli colleghi della Camera di volersene occupare, ed ho nominata una Commissione perchè studi e proponga il modo migliore di provvedere a questo grande sperequamento, che è pure una grande ingiustizia.

È verissimo che tutti i cittadini italiani pagano e che dovrebbero avere eguali diritti, ma nel fatto nè tutte pagano egualmente, nè tutti hanno in egual misura dal Governo quello che avrebbero desiderio ed anche diritto di avere. Dunque non entriamo in troppo larghe discussioni, perchè sarebbero pericolose. Sapete la conseguenza che ne deriverebbe? Questa leggina, la quale compie secondo me un atto di giustizia, sarebbe messa da banda. Infatti, se accettassi l'emendamento dell'onorevole Nanni, dovrei, per necessità di giustizia, fare posto anche a tutte quelle altre questioni le quali possono sollevarsi per ratizzi provinciali che si pagano a scopo di pubblica istruzione; e la Camera vede che il

campo delle quistioni si allargherebbe soverchiamente; nè dato un primo passo su questa via, sarebbe facile prevedere dove potremmo fermarci.

PLUTINO AGOSTINO. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accontentiamoci dunque di andare pian piano, e raggiungeremo lo scopo. È da lungo tempo che questi ratizzi comunali vengono dinanzi alla Camera; la loro abolizione è stata già decisa in fatto; ed ora con una legge se ne vuole la loro abolizione in diritto.

Io pregherei quindi la Camera di volersi tenere in questi modesti limiti, perchè, trascendendoli, correrebbe pericolo anche questa leggina; ed io non potrei, nelle attuali condizioni del bilancio della pubblica istruzione, varcare i confini entro i quali parmi che la discussione di tale argomento debba esser tenuta.

NANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe chiudere la discussione generale, e rimandare la questione allo articolo 1.

Una voce. Fa lo stesso.

PRESIDENTE. Non fa lo stesso. È questione d'ordine di discussione.

Onorevole De Blasio, vuol parlare adesso?

DE BLASIO. Parlerò sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque, non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

BRUNETTI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Aspetti, onorevole Brunetti; abbia sofferenza; gliela darò dopo.

« Art. 1. L'assegno (ratizzi comunali) imposto ad alcuni comuni delle provincie di Principato Ultra, delle due Calabrie ulteriori e dell'Abruzzo Ultra I, a favore dei reali collegi e licei, ora reali licei-ginnasiali e convitti nazionali di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Calabria e Teramo, non è più dovuto a cominciare dall'annualità del 1875. »

L'onorevole De Blasio ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Io aveva chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ed è iscritto. Prima di lei però vi sono gli onorevoli De Blasio, Berardi Tiberio e l'onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio.

DE BLASIO LUIGI. Prendo a parlare in appoggio dell'aggiunta presentata dall'onorevole Nanni col concorso d'altri suoi colleghi, all'articolo 1^o della legge che ora ci è posta innanzi. Non ho bisogno, e non ne ho l'intendimento, di trattenerne lungamente la Camera sulle nozioni di fatto e sulle ragioni che

consigliano quest'aggiunta, poichè colla vigorosa sua parola, assai bene le espose l'onorevole Nanni.

D'altra parte la Camera ha già avuto occasione di fermare la sua attenzione su quest'argomento allorchè fu discussa una petizione della provincia di Reggio Calabria.

Allora la Camera si pronunziò nel senso che le ragioni della provincia di Reggio Calabria meritassero d'essere prese in considerazione, e fu deliberato che la petizione, anzichè agli archivi, fosse mandata alla Commissione incaricata dello studio della presente proposta di legge. Ma poichè l'onorevole presidente m'ha dato facoltà di parlare, me ne varrò soltanto per fare un breve epilogo delle ragioni che vennero svolte dall'onorevole Nanni, e per rispondere ad alcune osservazioni, più o meno benevole, fatte in argomento della proposta aggiunta dagli onorevoli Brunetti e Dini e dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole Nanni disse quale sia stata la genesi di questo disegno di legge. Le stesse nozioni storiche vennero ripetute dall'onorevole ministro della pubblica istruzione. Concordi riguardo all'origine di questo disegno di legge, dissentono radicalmente nel dedurne le conseguenze. L'onorevole Nanni diceva essere stato riconosciuto nella tornata del 10 febbraio 1875 dal ministro della pubblica istruzione, che non possano oramai essere obbligati i comuni d'alcune provincie meridionali a contribuire alle spese dello insegnamento secondario classico. E poichè ciò era stato più volte dichiarato autorevolmente dal Consiglio di Stato, il ministro diceva allora, è il momento in cui la Camera abbia da stanziare sul bilancio dello Stato le somme che, per il cessare di questo indebito contributo, verrebbero a mancare.

Quella condizione di fatto durò infino al tempo in cui il Ministero della pubblica istruzione era occupato dall'illustre De Sanctis; finchè egli, cioè, si fece proponente del disegno di legge che oggi è all'esame della Camera. Ma, nella tornata del 10 febbraio 1875, allorchè fu preannunziato uno stanziamento di somma maggiore pel mantenimento dell'insegnamento secondario classico, non fu accennato soltanto alla cessazione del contributo dei comuni; fu anche fatto ricordo del contributo che vi portavano talune provincie. Ed è a credersi che puramente e semplicemente per una inavvertenza o perchè si credeva che l'attuale disegno di legge dovesse contemporaneamente provvedere all'una cosa e all'altra, non si sia espressamente dichiarata anche in favore di quelle provincie la cessazione dello stesso contributo. Ma tale era lo intendimento del ministro della pubblica istruzione di quel tempo, e tale fu lo intendimento di coloro che gli succedettero.

Nella stessa relazione che precede il disegno di legge, io trovo scritte queste parole, le quali consacrano un principio di evidente giustizia: « L'abrogare tali disposizioni è un provvedimento imposto dalla equità e dalla giustizia; infatti, equità e giustizia vietano che alcuni fra i comuni delle provincie napoletane abbiano ad esser gravati di un annuo contributo pel mantenimento della istruzione secondaria classica, mentre tutti gli altri ne vanno esenti. Ed è obbligo del legislatore il togliere tale disparità nelle spese fra l'uno e l'altro municipio, abrogando i reali decreti e sovrani rescritti che imposero in altri tempi quelle contribuzioni. »

Ora, se questo principio di equità e di giustizia è tale da essere invocato a favore dei comuni di quelle provincie meridionali, in cui vigeva tuttavia il pagamento dei ratizzi comunali, io non comprendo perchè non dovrebbe essere validamente invocato a favore della provincia di Reggio di Calabria. Se dunque, o signori, una è la ragione della legge, non so perchè dovrebbero farsi alla provincia di Calabria condizioni diverse di quelle che la presente legge si propone di fare a taluni comuni.

Ma un'altra ragione fu detta dall'onorevole Nanni a favore della provincia di Reggio, ed è che l'assegno delle 13 mila lire, a cui venne sottoposta quella provincia, per il decreto napolitano del 1857, stava perfettamente in corrispettivo di un favore che il Governo del tempo, non pregato, concedeva a quella provincia con l'istituzione di un liceo, e con la fondazione di alcune cattedre universitarie nella città di Reggio. Quindi, diceva l'onorevole Nanni, cessato il favore, deve naturalmente cessare l'onere. E, ciononostante, sebbene quel favore non sia stato concesso che assai limitatamente in quella provincia nei due anni che precedettero i rivolgimenti politici del 1860, quell'onere continuò a carico della provincia di Reggio e continua ancora.

L'onorevole ministro non disconosce che, nella pretesa della provincia di Reggio, vi sia un evidente fondamento di giustizia; ciò non venne disconosciuto dagli onorevoli Brunetti e Dini, i quali non fecero che delle considerazioni d'ordine generale sul concorso delle provincie al mantenimento dell'istruzione secondaria.

L'onorevole ministro, però, non è disposto a consentire la cessazione dell'assegno richiesta dall'onorevole Nanni col concorso di tutti noi che rappresentiamo i collegi di quella provincia, perocchè crede di trovare ostacolo nella condizione di alcune altre provincie; al quale concetto, hanno, involontariamente, forse, fornito argomento gli onorevoli Brunetti e Dini.

Io credo di appormi al vero affermando che gli

onorevoli Brunetti e Dini non intesero già di opporre il benchè minimo ostacolo a che il ministro acconsentisse a ciò che gli veniva domandato in nome della giustizia nell'interesse della provincia di Reggio Calabria: essi, a mio modo d'intendere le loro parole, non intesero di pregare il ministro di desistere da ciò che è il bene; vollero piuttosto incitarlo a ciò che è il meglio.

Mi permetta dunque l'onorevole ministro di ritenere che nelle parole e nelle considerazioni che possono essergli state fatte in argomento dagli onorevoli Brunetti e Dini non vi sia ostacolo a che la nostra proposta sia oggi accettata.

Un'altra ragione di opposizione combattuta vivamente dall'onorevole Nanni sarà a me consentito di ricordare, perchè la Camera, nel momento in cui verrà chiamata a deliberare sull'argomento, abbia presenti le ragioni per le quali, se quell'eccezione venisse addotta, dovrebbe assolutamente essere respinta.

Si è detto che col decreto del 10 febbraio 1861, si fosse provveduto affinchè la dotazione dei licei fino allora esistenti nelle provincie meridionali, passasse a vantaggio dei licei e dei ginnasi, che, secondo le nuove discipline scolastiche, venivano fondati. E qui si è versata la dottrina dell'onorevole Nanni, e qui l'onorevole Nanni ha portato tutto il vigore dei suoi argomenti per dimostrare che l'assegno delle 13 mila lire, non era propriamente la dotazione del liceo di Reggio Calabria, ma un assegno in corrispettivo di un determinato favore, e nei limiti di esso.

Se fosse stata dotazione, la provincia di Reggio Calabria avrebbe dovuto essere obbligata al pagamento della relativa somma, non ostante che al principio della fondazione di quel liceo e sul primo crearsi di quelle cattedre universitarie, la maggior parte di esse non vi fossero state istituite. Questa è la posizione di fatto, onorevole ministro.

In quella provincia, allorchè ebbe luogo la fondazione di quelle cattedre, le 13 mila lire non furono un assegno, che il Governo napoletano determinasse, così, a occhio e croce; corrispondevano bensì alla spesa per gli stipendi di altrettanti professori, quanti ne erano richiesti per l'insegnamento di quelle discipline universitarie che vennero determinate. Se si fosse trattato di una dotazione pura e semplice, come si trattava di dotazione nel caso dei ratizzi comunali, la provincia di Reggio a quel tempo sarebbe stata obbligata a pagare indiscutibilmente, senza diritto alla minima osservazione o riduzione, le 13 mila lire. Invece la provincia di Reggio di Calabria, per quel periodo brevissimo di anni, in cui ebbe vita quel simulacro di liceo, non

corrispose al Governo napoletano tutte intere le 13 mila lire, bensì tanta parte di quella somma quanta precisamente ne occorreva al mantenimento delle cattedre istituite; e per quelle altre, le quali non furono istituite, non vi fu certamente nessuno a quell'epoca, non vi fu neppure il Governo napoletano! che pretendesse obbligare la provincia di Reggio a pagare il corrispettivo di una cosa che non godeva.

Sia dunque consentito, o signori, di dire ai rappresentanti del Governo italiano, in una Camera italiana, che non vogliamo essere verso quell'estrema provincia, verso quella patriottica provincia, più ingiusti di quello che non sia stato verso di lei lo stesso Governo napoletano.

Quel Governo non pretese dalla provincia di Reggio se non ciò che stava in corrispettivo del servizio che le si rendeva; e quando, il servizio si limitò ad una parte di quello che veniva ad assicurarle in diritto il decreto dell'aprile 1857, per una parte soltanto la chiamò a contribuire.

E noi che abbiamo ritolto a quella provincia tutto, poichè di quelle cattedre non ve ne ha alcuna che regga, nè alcuna ve ne ha che possa reggere (perciocchè le porte dell'Università di Napoli, auspice la libertà, si sono riaperte ai giovani studiosi dal 1860 in poi), noi, oggi, pretenderemmo che quella provincia, in nome non so di che cosa, ma non certo in nome dell'equità e della giustizia, continui a pagare le sue 13,000 lire? Io spero, o signori, che quel favore istesso il quale venne a manifestarsi chiaramente in quest'Aula allorchè si ragionò della petizione della deputazione provinciale su questo argomento, quel medesimo favore oggi suffraghi l'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Nanni all'articolo 1 del disegno di legge.

Io lo spero, o signori, perchè il vostro voto servirà a dare l'ultimo frego di penna ad un atto del Governo di Napoli, con cui fu consumato il più violento attentato alla libertà dei cittadini, con cui fu arrecato uno dei più gravi danni allo sviluppo della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore Berardi Tiberio.

BERARDI TIBERIO. Il dissenso sorto fra i membri della Commissione, al quale ha fatto allusione l'onorevole Fazio, che ha assunto l'incarico di relatore, consiste unicamente sull'accettazione o meno dell'emendamento dell'onorevole Nanni. Tutti coloro i quali hanno sostenuto quest'emendamento, incominciando dal suo proponente, si sono sforzati di dimostrarne la giustizia. Credo che, a questo riguardo, abbiano, come suol dirsi, quasi sfondato una porta aperta, perchè non c'è stato nessuno che sia sorto

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

a contrastare questa giustizia, e molto meno la Commissione, la quale fu unanime nel ritenere giusto in principio l'emendamento, il quale favorisce in questo modo la provincia di Reggio. Ciò ha detto l'onorevole funzionante da relatore, e ha detto perfettamente la verità. Ma, quando siamo all'applicazione di questo principio, la questione si complica. Allorchè avremo esonerato la provincia di Reggio di Calabria da questo contributo, sarà obbligo dello Stato di rifondere al collegio convitto, o convitto nazionale che sia, la somma che esso perde col venir meno di questi sussidi? Se dovesse farsi semplicemente l'esonerazione, senza che lo Stato dovesse supplirvi, si verrebbe in certo modo con un provvedimento legislativo a risolvere, quasi direi, una quistione giuridica.

E su tale questione giuridica hanno già, infatti, pronunziato i tribunali. Questo collegio evidentemente ha una personalità civile, come ha una personalità civile la provincia; perciò ogni controversia fra loro su questo proposito si ridurrebbe ad una questione di *mio* e di *tuo*.

Io, da mia parte, ho domandato privatamente a qualcheduno di coloro i quali sostengono l'emendamento Nanni, se credano che lo Stato dovrebbe veramente contribuire in luogo della provincia. E mi è stato risposto: Esoneriamo la provincia; poi, si vedrà.

Io non credo che noi possiamo seguire questi signori su questo terreno. Una volta che esoneriamo la provincia di questo contributo, dovremo caricare lo Stato dello equivalente. E qui entreremmo anche in una questione finanziaria, nella quale non conosciamo quale sia il parere dell'onorevole ministro delle finanze.

Ma si dice: l'esonerazione della provincia da questi ratizzi non è che una conseguenza dell'esonerazione dai ratizzi comunali. Io credo la questione molto diversa. Pei ratizzi comunali noi abbiamo un fatto compiuto, non dobbiamo ora provvedere che alla regolarizzazione di un atto già votato dal Parlamento. Il Parlamento ha prima, in via straordinaria poi in via ordinaria, iscritto sul bilancio le somme, delle quali ha esonerato i comuni. Dunque, qui non si tratta che di regolarizzare, come diceva l'onorevole ministro, di ridurre a una disposizione...

VOLLARO. Domando di parlare.

BERARDI T... di diritto quella che non era che una condizione di fatto. Ma, quando si tratta della provincia, è cosa ben diversa. Di queste somme che contribuisce la provincia non abbiamo nessun precedente. È un caso vergine che viene ora, quasi direi, ad intralciare una legge, la quale per se stessa è semplicissima, nè può incontrare alcuna difficoltà per

essere dalla Camera accettata; e, quindi, tanto io, quanto, credo, qualcun altro della Commissione, abbiamo opinato che, per quanto la causa della provincia di Reggio sia giusta, non sia il caso ora di presentarla alle deliberazioni del Parlamento, ma, invece debba essere rimandata a quella legge generale di cui parlava l'onorevole ministro della pubblica istruzione, e della quale hanno pur fatto menzione gli onorevoli Brunetti e Dini, e non so chi altri. Infatti, trattandosi di esonerare una provincia o l'altra, noi ci troviamo dinanzi ad uno spargimento grandissimo a cui merita fare attenzione; e perciò, quando sarà il caso (e pare che non debba essere molto lontano, perchè il signor ministro della pubblica istruzione ha detto esser già stata nominata una Commissione *ad hoc*), quando sarà il caso di provvedere a questa sistemazione di spese occorrenti per l'istruzione secondaria, credo che allora sarà il momento di provvedere alla condizione, certo triste su questo proposito, della provincia di Reggio di Calabria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole ministro ha dichiarato che la giustizia ci assiste, ma che intanto non vuol farla; ed ha detto che non vuol farla, perchè bisognerebbe allora provvedere anche alle altre provincie che si trovano nell'identico caso. Mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che non c'è nessuna provincia che si trovi nell'identico caso. Nè l'onorevole Berardi si appone al vero, quando dice che se Reggio non paga, bisogna che il Governo sopperisca. Ma se questa somma era assegnata per cattedre che non esisterono mai! È questa la questione che noi facciamo. Veramente, allo stato in cui si trova la Camera, mi pare che questa sia piuttosto una discussione accademica; ma si potrebbero presentare tutti i documenti che non si sono voluti studiar bene, per vedere se in fatto esiste alcuno degli estremi pei quali tanto l'onorevole ministro, quanto la maggioranza della Commissione si oppongono a questa proposta. Si tratta di una ingiustizia flagrante che si vuol fare alla provincia di Reggio, e per me non posso far altro che altamente protestare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Io ho chiesto di parlare non per entrare nuovamente in merito; nella discussione generale io ho rivolto preghiera all'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè egli col suo ingegno, colla sua dottrina...

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiedo di parlare.

BRUNETTI .. desse opera a risollevere ed a risol-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

vere il problema della pacificazione delle provincie nella loro contribuzione in favore dei rispettivi licei. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha riconosciuta la sperequazione, ed ha fatto un accenno alla necessità del pareggiamento; mi permetto però di osservargli che egli nulla ha promesso, e non ci ha detto se e quando intenda, non dico riprodurre esattamente il disegno di legge dell'onorevole Coppino, ma di presentare una proposta che miri a questo scopo; ed a questo proposito mi pare necessaria la parola del ministro perchè il paese sia assicurato e soddisfatto; quindi lo pregherei di dirci qualche cosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Io non credeva che si facesse tanta opposizione alla proposta aggiunta che ha lo scopo di rendere giustizia alla provincia di Reggio che sola fra le 69 del regno d'Italia, paga una sopratassa. È una ingiustizia: provvediamo. Dovremo aprire i cancelli, dice l'onorevole ministro.

Ma onorevole ministro, le pare che se questo progetto di legge che provvedeva in origine all'abolizione dei ratizzi, che si dicono comunali e provinciali, ed io dirò dei ratizzi comunali e delle contribuzioni provinciali, sulle quali si discute dal 1875, potesse anche riguardare altre provincie, queste che si crederebbero comprese trasandate non sarebbero venute a reclamare al Parlamento? L'avrebbero fatto egualmente.

La giustizia esiste, l'onorevole ministro ne conviene, noi dobbiamo farla. Quando fu costretta la provincia a pagare questa somma, era per talune cattedre speciali ed universitarie, che non furono mai istituite.

Ora dal 1860, questo servizio lo Stato non lo rende, ma vuol sempre essere pagato dalla provincia. Questa non è giustizia. Al capitolo istruzione secondaria, l'onorevole ministro, oltre quei milioni che ha in bilancio, vuol avere anche le lire 13,000 della provincia di Reggio. Non volendo fare trattamento eguale, aggiunge questa somma che avrebbe uno scopo *specialissimo*, al generale della spesa per tutte altre rimanenti. È questa è giustizia?

Noi siamo qui per rendere giustizia alle comuni del mezzogiorno, che da molti anni pagano ingiustamente, quello che altri comuni delle provincie meridionali non pagavano; per cui il Governo ha posto la questione di diritto, dopo averla risolta in fatto sollevandole. Viene ora davanti il Parlamento il progetto di legge per quei comuni, per abolirne i ratizzi e quella legge, che di fatto non esiste più.

C'è una provincia, la quale disgraziatamente, pel fatto di Ferdinando Borbone, e di quella legge di cui oggi si richiede l'abrogazione, ha sulle spalle una sopratassa; ebbene, tuttochè la giustizia di essere sgravata gli è riconosciuta; perchè si tratta di una sola provincia, bisogna che continui a pagare perchè si dice: le altre provincie possono domandare, ed occorrerebbe aprire, allargare i cancelli.

Onorevole ministro, quando questo progetto di legge venne in esame, provvedeva non solamente per i comuni, ma anche per le provincie, che si trovavano nel caso di contribuire, ciò che non dovevano contribuire, come per l'istruzione secondaria, la provincia di Reggio. Vegga dunque, onorevole ministro, sul fondo che è stabilito per l'istruzione secondaria, di economizzare questa somma. Ove ciò non si creda, io per lo meno desidererei, onorevole ministro, che questa ingiustizia per una sola delle 69 provincie, cessasse se non con questo progetto di legge, almeno con uno speciale da presentarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Io sospettava che qualche obbiezione si sarebbe presentata, ma non mi pareva possibile che noi fossimo stati giudicati capaci di sollevare inopportuna questa questione, e senza esser sicuri non soltanto della sua giustizia in massima, ma del suo stretto legame col progetto che si discute.

Qui si volle allargare la questione; si disse: ma l'istruzione secondaria non è equiparata in tutte le provincie dello Stato. Ebbene, precisamente nel 1875 un progetto di questo genere si presentava, progetto che poi cadde, progetto che aveva relazione ad una questione più vasta; e certamente non sarò io che non mi associerò all'onorevole Brunetti, nel chiedere che il ministro, come ha promesso, presenti un disegno di legge per equiparare in questo tutte le provincie.

Dunque su questo siamo d'accordo; quando verrà il progetto di riordinamento ci sarà, ed io convengo, quella equiparazione che di fatto adesso non ci può essere. Nelle varie regioni non poteva, e non era uniforme la legislazione, nè potevano essere uniformi le dotazioni o assegni fatti ai diversi istituti d'istruzione. Ora lo Stato sopperisce alle spese e ritiene i fondi di dotazione. Ma non è esatto quello che poi diceva l'onorevole Dini, che cioè nelle provincie toscane sia applicata la legge del 1859, e le spese dei licei siano a carico dei comuni. La spesa dei ginnasi è sostenuta solo da quei comuni che li istituiscono. Ma la questione non è questa. Le spese dei licei a carico di chi sono, secondo la legge che governa, cioè la legge Casati?

« Art. 203. Le spese di questi istituti per tutto

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che sono addette alla direzione ed all'insegnamento... sono a carico dello Stato. »

Dunque è inutile di fare una disputa. Eppoi io domando all'onorevole ministro: questa relazione, quantunque presentata dal suo predecessore, non è forse presentata dal Governo? Ebbene, in questa relazione è detto: « Il Governo non isconosceva la poca equità di leggi colle quali era imposta ad alcuni fra i tanti comuni delle provincie napolitane, una spesa per istituti d'istruzione, che nella rimanente parte d'Italia venivano mantenuti interamente dallo Stato. »

Se lo scrivete nella relazione, vuol dire proprio che gli istituti si mantenevano a carico dello Stato. Comprendo che vi sono le dotazioni, ma noi qui non parliamo delle dotazioni assegnate a questi istituti che noi lasciamo e continuano ad essere; noi parliamo di un assegno che, come credo di aver dimostrato coi documenti, è determinato fino alla cifra di ciascun professore, e non costituisce dotazione, ma pagamento mensile dei professori esistenti. Ma è possibile questo pagamento, se i professori non ci sono? Ma allora noi allarghiamo la questione; allora la provincia avrebbe diritto, secondo il *jus singulare* della Corte di cassazione, di convenire lo Stato ed obbligarlo a mantenere in quegli istituti le otto cattedre per le quali la provincia paga lire 13,000.

Dunque non allarghiamo la questione col domandare la legge relativa al pareggiamento delle spese, perchè non è che noi paghiamo le spese dell'istruzione secondaria. Se dovessimo pagarle, allora sarebbe un'altra questione. Allora non fate esigere 13,000 lire destinate al pagamento degli stipendi dei professori; ma invece, se si crede che la legge obblighi le provincie al pagamento di ciò che occorre all'istruzione secondaria, fate che venga quella legge, e addossateci queste spese. Ma la questione io credo non si sia intesa in tutta la sua estensione, e perciò si è detto: vi sono altre provincie in identico caso. Ma vi pare possibile? È giustissima la ragione addotta dall'onorevole Vollaro, che se vi fossero altre provincie nelle medesime condizioni, si sarebbero i loro rappresentanti rivolti al Governo. Io ho avuto il piacere d'interrogare parecchi degli onorevoli colleghi di altre provincie. Una di queste provincie è quella di Catanzaro.

Nella provincia di Catanzaro esistono tuttavia delle cattedre del suo antico liceo. E difatti l'articolo 10, che io ho letto, dice: « Nei luoghi ove esistevano gli antichi licei si istituiranno scuole superiori di Facoltà universitarie. »

Infatti in provincia di Catanzaro sono rimaste

alcune di queste scuole, e, domandato ai suoi rappresentanti se dalla provincia si paga un assegno a favore di quell'istituzione, dissero: sono rimaste le *antiche dotazioni*.

Dunque, io pregherei l'egregio ministro della istruzione pubblica di riunire le sue idee di giustizia, per le quali consente che le ragioni da noi addotte sono giuste, colla ragione di opportunità sulla quale soltanto pare che noi siamo discordi. Le ragioni di giustizia sono evidenti in modo che nè la Commissione, nè l'onorevole ministro, nè alcuno, mi pare, fra gli egregi rappresentanti del paese vorrà contrastarle. Qualcuno ha dubitato che potrebbero identiche ragioni essere promosse da parte di altre provincie. A me pare che identiche ragioni non ci sieno da parte di altre provincie. Ma ad ogni modo se ci fossero state, non pare presumibile che un'altra provincia si contentasse di fare dei pagamenti come li facciamo noi per un servizio che non esiste.

Intanto per questo possibile dubbio si vuol rinviare la nostra proposta, ed a quando? Ad una legge di là da venire relativamente all'ordinamento dell'istruzione secondaria, mentre l'attuale progetto fu presentato appunto per risolvere queste questioni urgenti di spesa, senza attendere al tempo in cui dovranno essere risolti più gravi e più estesi problemi.

Difatti, quando innanzi alla Camera si è presentato il disegno pel riordinamento dell'istruzione, e quel disegno cadde col cambiamento del Ministero, il Ministero ha creduto urgente di dovere provvedere ad uno stato di cose che non era tollerabile. E questo stato di cose qual è? Non è più la questione di ordinare l'insegnamento, nè di pareggiare le provincie, ma soltanto di dichiarare per legge che non è possibile di far gravare sopra i bilanci comunali e sopra i bilanci provinciali una spesa che non è obbligatoria per nessuna legge. Dunque non confondiamo questo colla questione delle dotazioni. Intanto, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non saprei a qual partito appigliarmi relativamente al modo di venire alla votazione. Non possiamo certamente accettare questo rinvio ad un disegno di legge che ancora non è stato presentato. Io, per parte mia, insisto perchè l'onorevole ministro accetti nella legge presente una disposizione, che non produce nessun inconveniente, e che nasce dal concetto stesso della legge. Ed insisto tanto più, inquantochè il disegno di legge dice nel suo articolo 3 che resta abrogato l'articolo 12 di cui si parlava. E se noi, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, dopo che sarà legge, venissimo di nuovo a fare la questione, essendo abrogato l'articolo 12, sotto quale aspetto vorrete voi esigere tuttavia queste 13 mila lire? Io capisco che allora si

potrebbe dire: ma voi avete fatta una questione al Parlamento. Ed allora noi, invece di avvantaggiare, abbiamo fatto danno nel proporre la questione. Io preferirei che il Ministero ritirasse tutto il disegno di legge, e se si crede che vi siano delle provincie nelle quali si possano presentare eguali ragioni, si provveda, perchè, nelle condizioni attuali, questo disegno di legge non provvede a nulla, o provvede ad un fatto compiuto fino dal 1875. La Camera ha udite le mie ragioni.

L'onorevole ministro crede inopportuno fare quest'aggiunta in disegno di legge che tratta della stessa questione. S'egli insiste nel non volerla accettare, debbo pregare la Camera di ammetterla. Non saprei a quale altra conclusione venire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAZIO ENRICO. (*Segretario della Commissione*) L'onorevole ministro ha cercato di esagerare i termini della questione allargandone il campo, ed in pari tempo allarmando la Camera intorno ad una conseguenza che pare non siasi verificata.

Ha cominciato col dire che da tutti i lati della Camera cominciavano a sorgere voci per reclamare anche ciò che reclama la provincia di Reggio, ma io non ho udita alcuna di quelle voci. L'onorevole ministro ha confuso una domanda fatta dall'onorevole Dini e da altri nella Camera, con la questione messa avanti dagli onorevoli Nanni e colleghi.

Che cosa hanno detto l'onorevole Dini ed i suoi compagni? Hanno detto che in massima accettano questa proposta di legge. Non so se accettano l'aggiunta dell'onorevole Nanni, ma per lo meno non l'hanno combattuta. Prendiamo, dissero, quest'occasione per eccitare il Ministero a presentare un disegno di legge pel pareggiamento dell'istruzione pubblica in tutte le provincie. Con questo che cosa hanno detto? Hanno reclamato per ottenere una legge di pareggiamento. Che cosa è questa legge di pareggiamento che si aspetta? È una legge che deve stabilire un rapporto tra il servizio che si riceve ed il compenso che si deve dare, avuto riguardo alle forze di ciascuna provincia, e ad altre circostanze che stabiliranno tale rapporto, ossia la proporzione delle corrisposte delle provincie allo Stato per quanto concerne la pubblica istruzione. Nella specie si tratta forse di stabilire questo rapporto tra il servizio ed il compenso? No, non si tratta di questo. Qui si tratta d'un'altra questione. Qui si tratta di dire se si deve pagare per quello che non esiste. Ecco la questione che si presenta alla Camera e non è da confondersi con le premure fatte per ben altra questione dagli onorevoli Dini, Brunetti ed altri.

Il dire poi al cospetto della nazione che si rico-

noscono giuste le nostre ragioni, ma che non ci si vuole rendere giustizia, solamente perchè si teme che altri possa reclamare giustizia, mi pare cosa che non possa andare approvata. Non può andare approvata perchè noi, pei primi, abbiamo il compito di fare la giustizia, quando la riconosciamo; e, quando riconosciamo che alcuno è leso in alcun diritto, noi dobbiamo rendergli giustizia, anche a costo che vengano altri, i quali hanno eguali diritti, a reclamare eguale giustizia. Di che cosa ci mettiamo paura? Della giustizia forse?

Io quindi trovo che la scusa messa avanti non soltanto non sta in fatto, perchè nessuno ha reclamato; ma, se anche ciò fosse, non sarebbe tale difficoltà da non potersi superare quando si tratta di rendere giustizia. Molto meno vale la ragione addotta dall'onorevole collega ed egregio amico mio personale, dall'onorevole Berardi. Egli dice: Ma, se noi togliamo questo assegno che paga la provincia di Reggio al liceo, che cosa avverrà? Avverrà che dovrà pagare il Governo.

Prima di tutto, gli ha risposto l'onorevole Plutino e ha detto: Se queste cattedre non esistono, non dovrà pagare il Governo e nemmeno dovrà pagare la provincia. In altri termini, se il Governo ha esatto questi danari per cattedre che non esistono, ha esatto indebitamente, perchè ha esatto una somma per un servizio che non presta. Molto meno dovrà proseguire questo stato ingiusto di cose.

Ma poi; io dico: che cosa crede dire l'onorevole Berardi? Vuol dire che verrà meno questo provento al liceo? Ma se questo provento non è dovuto, non verrà meno niente, giacchè quello che non è dovuto non può mettersi fra le entrate, altrimenti andremmo a conseguenze più che strane. D'altra parte occorre considerare che se nella relazione è detto che per tutte le altre provincie, od almeno per le provincie meridionali, paga il Governo le spese necessarie pei licei, dove sta scritto poi che debba la sola provincia di Reggio pagare essa quello che le altre provincie non pagano?

Quindi a me pare che non osti questa obiezione dell'onorevole Berardi, perchè in effetto non esistendo le cattedre, non si deve pagare. Aggiungasi che abbiamo degli esempi di simili cattedre che esistono e che non sono pagate da alcune provincie. E se lo Stato fino ad ora per Reggio ha esatto quel denaro e se ne è servito per altri scopi, ha esatto indebitamente; e, se non deve restituire quel che ha esatto, per lo meno non seguiti a commettere questa ingiustizia.

Debbo anche far notare che non è conforme che la maggioranza della Commissione abbia deciso contrariamente all'emendamento. Noi siamo quattro;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

dei quali due siamo stati favorevoli per la questione di forma e due contrari. Non ho altro a dire.

(*Vari deputati chiedono di parlare.*)

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza; l'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se vuol dare facoltà di parlare a qualcun altro prima di me...

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Qui mi pare che si confonda...

PRESIDENTE. È la terza volta onorevole Brunetti che ella parla.

BRUNETTI. Sarò brevissimo; la prima volta ho parlato nella discussione generale.

PRESIDENTE. Il regolamento vorrebbe che un deputato non potesse parlare che una volta sola sullo stesso argomento.

BRUNETTI. Qui mi pare, dicevo, che si confonda una questione di merito, con una questione puramente di procedura. Nessuno nega, nessuno anzi, potrebbe ragionevolmente affermare se v'è giustizia o ingiustizia in ciò che chiede l'onorevole Nanni; per me, se egli me lo domanda, gli rispondo subito: forse sarà giustissimo quello che domandate, ma io non ho avuto sotto gli occhi, nè negli uffici, nè nella Camera quando è stato presentato questo disegno di legge, nessun elemento, nessun titolo, nessuna relazione che si riferisca all'obiezione di cui ha fatto parola l'onorevole Nanni...

NANNI. Domando di parlare per fatto personale.

BRUNETTI. cioè a dire intorno alle 13,000 lire, che la provincia di Reggio paga per non so quali cattedre universitarie. Quindi per conto mio ignoro questo fatto che mi riesce assolutamente nuovo. Io credo che la provincia di Reggio reclami la più rigorosa giustizia; credo che vi sarà stato un abuso secolare; credo tutto quel che vuole l'onorevole Nanni; ma noi per la forma legislativa, per dare un giudizio imparziale, per accettare quel che si dice essere giustizia, dobbiamo pure avere sotto gli occhi titoli, ragioni, documenti, qualche cosa insomma che concerna questa questione.

Invece io non trovo nulla nè nella relazione ministeriale, nè nella relazione della Commissione che precede questo disegno di legge che valga ad informarmi intorno ad una questione che sorge nuova, non studiata, non approfondita da nessuno.

Ora a me parrebbe sconveniente, anche indipendentemente dal merito della questione, che la Camera si pronunziasse sopra fatti che sono estranei al disegno di legge, o che almeno costituiscono un ordine d'idee affatto diverse, e per le quali noi non abbiamo...

FAZIO ENRICO. Domando di parlare per una dichiarazione.

BRUNETTI. documenti sufficienti per poter dare una ponderata risposta.

Dico poi all'onorevole Nanni che io quanto lui desidero che se v'è un'ingiustizia si faccia sparire...

VOLLARO. Lo dite a parole.

BRUNETTI. No, onorevole Vollaro, lo dico con il convincimento il più profondo; ma dico però che per riparare un'ingiustizia, fosse pur secolare, noi dobbiamo come legislatori procedere con le debite forme.

L'onorevole ministro presenti un apposito disegno di legge, e lo corredi dei necessari documenti, o se non crede di presentarlo il ministro, lo presenti di sua iniziativa l'onorevole Vollaro, e allora sia egli certo che io non sarò l'ultimo a sostenerlo.

Perciò io dico che potrebbero questi amici nostri accontentarsi della promessa del ministro di studiare la questione con animo veramente deliberato di risolverla, e occorrendo presentare un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonavoglia.

BUONAVOGLIA. (*Della Commissione*) Io avevo chiesto di parlare al fine di spiegare perchè la Commissione, pur consentendo la giustezza della tesi dottamente sostenuta dall'onorevole Nanni, non era stata unanime nell'accettare che nella presente legge si facesse all'articolo 1 l'aggiunta concernente la provincia di Reggio.

In alcuni della Commissione sorsero i dubbi che ha esposto oggi l'onorevole ministro, cioè quali sarebbero state le conseguenze, qualora si fosse inserita nella legge la proposta dell'onorevole Nanni, per ciò che si riferisce al bilancio dell'entrata del Ministero della pubblica istruzione e al bilancio dell'entrata del Ministero delle finanze; perchè, una volta ammesso il principio, che è pur troppo giusto, sostenuto dall'onorevole Nanni, naturalmente si sarebbero sollevate le pretese delle altre provincie, le quali legittimamente avrebbero domandato lo stesso trattamento.

Quindi se vi è stata una piccola divergenza è stata per questa ragione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nanni, ancora una volta?

NANNI. L'ho chiesto per fatto personale.

PRESIDENTE. Le do facoltà di parlare per fatto personale.

NANNI. Mi limiterò a questo.

L'onorevole Brunetti, per opporsi alla nostra proposta, adduce la ragione che egli non ha potuto studiare la questione perchè non ci sono i documenti,

Io credo che ci siano i documenti; li ho qui, io li posso depositare, ma l'onorevole Brunetti deve considerare che in una delle tornate precedenti, la Camera, discutendo una petizione della provincia di Reggio, ha proposto di rinviare questa petizione alla Commissione che stava studiando la legge sui ratizzi.

Dunque l'onorevole Brunetti poteva pensare anche che se ci fossero state delle provincie nelle medesime condizioni, dopo quella solenne deliberazione della Camera, esse avrebbero mandato i loro reclami, e avrebbero ottenuto che anche questi reclami fossero studiati dalla Commissione. Io dunque dopo questo, non so che altro si possa desiderare, poichè quelli sono i documenti ufficiali. Io non feci che citare il decreto del 22 aprile 1857, e la deliberazione del Consiglio provinciale per venire a questa dimostrazione, che voi volete venire ad una risoluzione della cui ingiustizia siete convinti, unicamente perchè la risoluzione giusta non vi pare che trovi luogo appropriato in questa legge. E allora io domando. Qui si viene con una legge per abolire una tassa, come avvenne per la tassa del maciuto; è lecito a me deputato di estendere le disposizioni abolitive?

Ora qui siamo nella questione; voi abolite i ratizzi comunali, destinati a quegli stessi istituti, per i quali noi con un titolo meno giusto paghiamo una somma non dovuta, e diciamo: estendete le disposizioni dell'articolo 1. Dunque siamo nella materia della legge, e più che nella materia della legge, perchè questa legge ebbe unicamente per scopo di togliere quelle controversie esistenti tra il potere amministrativo e i tribunali.

E altrimenti io torno a ripetere, che la legge non ha nessuna ragione di esistere. Finalmente, perchè voi abolite questi ratizzi? Perchè avete creduto essere ingiusto che le spese dell'istruzione secondaria gravassero soltanto sopra alcune provincie e non su altre come dice la relazione. Intanto questa giustizia la riconoscete per i comuni di quelle provincie, ma non la riconoscete per le provincie.

E così noi dovremo continuare a pagare e sostenere una spesa per un servizio che non esiste. Ma allora che cosa è il Parlamento? Arriviamo sino ai supremi consessi e la giustizia trova quell'interpretazione; ma se il Parlamento prendendo un'altra via, invece di trovare il gius singolare, il gius speciale, ci dice: avete tutte le ragioni del mondo, ma a questo si provvederà colla presentazione di progetti speciali, allora non abbiamo più a chi ricorrere.

Non trovo poi nessuna difficoltà che il ministro studi anche se vi sia da provvedere per altre provincie, ma *rebus sic stantibus*...

PRESIDENTE. Onorevole Nanni, stia al fatto personale.

NANNI. Ho finito. Io dico che, *rebus sic stantibus*, queste altre provincie non esistono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

VOLLARÒ. Io non ho nulla da aggiungere a quello che è stato detto dall'onorevole Nanni. Io ho chiesto di parlare quando l'onorevole Brunetti, rivolto a me, mi apostrofava dicendo: Onorevole Vollarò, presentate un progetto d'iniziativa parlamentare, ed allora discuteremo. Ma l'onorevole Brunetti, che è stato, pare, molto diligente, ad intervenire alle sedute della Camera, scordava, che la Camera ha deliberato di rinviare alla Giunta, incaricata dell'esame di questo progetto di legge, la petizione della provincia di Reggio, la quale l'aveva presentata con tutti i documenti, e tutti questi furono rimessi, in obbedienza al deliberato della Camera, alla Commissione, che aveva esaminato il progetto in discussione e che riferisce.

Quindi la Camera si è già impegnata a risolvere questa questione, e non si può più discutere di competenza, di connessione, ma di giustizia. Il Parlamento ha già votato, la deliberazione precedente è impegnativa. La questione della provincia di Reggio è connessa a questa legge, ne fa parte integrale, ed oggi si dovrebbe rivenire sopra una deliberazione antecedente, ove si volesse escludere la nostra aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FAZIO E., *relatore*. Io voglio soltanto dire che, in quanto alla questione di fatto, nè il ministro, nè gli onorevoli avversari, nessuno ha saputo contraddire ciò che ha sostenuto l'onorevole Nanni.

L'onorevole Brunetti vuole chiarimenti di fatti; ma quali chiarimenti, se i documenti esistono, se intorno ai fatti dichiarati essi sono stati riconosciuti non soltanto dal ministro, ma da tutti? E quando poi evvi la deliberazione della Camera, come hanno notato gli onorevoli preopinanti, colla quale deliberazione si mandava la petizione della provincia di Reggio, mi pare non occorra altro. Quindi io non saprei quali altri chiarimenti si possano dare. Egli può deliberare tranquillamente intorno ai fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Berardi ha facoltà di parlare.

BERARDI T. Dirò una sola parola per rispondere all'onorevole Fazio. Egli ritiene che non ci sia bisogno che lo Stato rivalga il collegio dell'importare di questi ratizzi da cui verrebbe esonerata la provincia di Reggio di Calabria.

Egli dice: non si hanno più le scuole, per conse-

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

guenza non si deve retribuire l'equivalente, e nessuno deve rifondere il collegio di quello che perde da quest'abolizione di ratizzi. Io non ho la stessa sicurezza, stantechè, per essere l'emendamento venuto improvvisamente, non conosco bene se questo liceo o collegio di Reggio Calabria abbia mezzi tali da poter sostenersi e sussistere senza queste 13,000 lire che gli vengono corrisposte dalla provincia. Posto poi anche che non ci fosse luogo a questa rivalsa, io avrei altri dubbi, perchè mi pare che l'emendamento verrebbe a decidere con un provvedimento legislativo quella che non è una questione giuridica, una questione di mio e di tuo tra il collegio convitto da un lato e la provincia di Reggio Calabria dall'altro, che hanno ambedue i loro rispettivi diritti come enti morali e come tutti gli altri privati.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prima che la Camera voti sull'emendamento proposto dall'onorevole Nanni, sento l'obbligo di rispondere qualche parola ai miei egregi colleghi e specialmente all'onorevole Brunetti, il quale mi ha domandato categoricamente se io presenterò un progetto di legge sull'istruzione secondaria per ripartirla equamente, negli oneri suoi e nei suoi diritti, tra le varie provincie del regno. Ripeto all'onorevole Brunetti che il lavoro è prossimo al suo termine e che io sarò ben felice di poterlo presentare alla Camera. Degniissimi nostri colleghi si occupano con me e con alacrità di questo grave argomento.

Dovrei altresì dare qualche parola di risposta all'onorevole Fazio che fa le veci di relatore; ma non so se egli abbia parlato come relatore o per suo proprio conto.

FAZIO ENRICO, relatore. Per mio proprio conto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se ha parlato in questa qualità non ho nulla a rispondere; egli ha piena libertà di opinione, che io rispetto; se avesse parlato come relatore della Commissione, gli dovrei invece una risposta.

Tuttavia permettano, signori, una dichiarazione. A me pare che su questa questione siasi venuto man mano accentuando un certo sentimento, che sarebbe questo: la giustizia è evidente; ma voi, signor ministro, non volete renderla alla provincia di Reggio Calabria.

E veramente io non posso rimanere sotto una luce così fosca. Quali dovrebbero essere le ragioni mie particolari per avversare un interesse di così nobile provincia? Io sono lieto di porgere ad essa,

nei suoi illustri rappresentanti, il mio più sincero omaggio. Ma, signori, altro è questo sentimento di affettuoso rispetto, altro è il sentimento di giustizia, il quale è arido come la logica; e naturalmente impone certi confini, che il cuore vorrebbe, ma non è permesso di varcare. Innanzi tutto, mi si conceda fare una osservazione. Se quei miei colleghi che hanno parlato con tanto calore e convincimento, avessero potuto un giorno influire sui membri della Commissione, la quale non solo studiava il progetto governativo, ma ne faceva uno suo proprio, io forse avrei avuta oggi la soddisfazione di vedere introdotto nel progetto della Commissione un emendamento al disegno del Ministero, emendamento favorevole alla provincia di Reggio. Eppure di quella Commissione faceva parte lo stesso onorevole Fazio, che oggi ha parlato con tanta convinzione!

FAZIO E. (Della Commissione) Domando di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Trovo che l'articolo primo del disegno del Ministero è identico all'articolo primo del disegno della Commissione. Dunque allora non si sentì così potentemente come oggi, la necessità di proteggere gli interessi della provincia di Reggio. Ma, si replica, anche voi convenite della giustizia della causa. Ora, se confessate che è giusto, perchè non volete arrendervi agli effetti di questo giudizio? Perchè nell'operare volete dissentire dal giudizio dell'intelletto?

Signori, io non ho giudicato la fattispecie; io ho detto che questioni d'alta giustizia possono sollevarsi egualmente da molte provincie, che trovansi in condizioni assai analoghe a quelle di Reggio; questioni che meriterebbero uno studio particolare ed uno speciale disegno di legge; imperciocchè l'attuale progetto parla di ratizzi comunali, e non già di ratizzi provinciali.

E si noti bene, io non ho voluto nemmeno esprimere qui un opinamento che potesse dirsi contrario a quello manifestato da tanti egregi colleghi; non l'ho voluto, perchè io mi fermo ad una questione pregiudiziale, e prego la Camera di volerla considerare. Io trovo che se apparve giusto al Governo, giustissimo alla Commissione ed alla Camera di dover francheggiare alcuni comuni della provincia di Napoli da quei ratizzi che ingiustamente pagavano, ciò fu appunto in considerazione della legge provinciale e comunale la quale non faceva obbligo ai comuni di sopperire alle spese per l'insegnamento secondario, mentre imponeva alle provincie, ove non vi fossero contrarie disposizioni speciali, l'obbligo di sostenere le spese pel detto insegnamento.

Una voce. Per quale articolo?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avrò il pia-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

cere di dimostrarlo alla Camera, se vuole. Ora che cosa accadde? Che nei licei ai quali erano annesse le famose scuole universitarie che oggi più non esistono, queste erano considerate come parte integrante del liceo stesso, e quindi le rendite furono devolute, in forza dell'articolo 12, a favore dell'istruzione secondaria; e poichè ciò era conforme alla legge provinciale, così come per questa legge furono esonerati i comuni, non furono esonerate le provincie.

Il tribunale ha giudicato contro la provincia di Reggio che reclamava. Esso ha detto: *dura lex sed lex*. Il Consiglio di Stato ha dato un parere favorevole, la Camera pure potrebbe darlo, ed anche io ho detto che mi ispirano sentimenti di simpatia le speciali condizioni delle provincie che pagano, laddove altre provincie si trovano esenti dall'onere per ragioni affatto singolari. Anch'io sono seguace della giustizia distributiva; ma, signori, non è soltanto questa provincia che ha il carico di alcuni ratizzi per la istruzione pubblica; ce ne sono altre, e se non compariscono oggi i difensori di queste, ciò non pertanto non è men vero che vi sono; quindi non possiamo con un tratto di penna chiuder la via a tutte quelle altre provincie, le quali in questa congiuntura potrebbero per mezzo dei loro rappresentanti alzare la voce per ottenere giustizia. Si dice: non sono conosciute; no, diciamo meglio, sono fatti troppo locali; sono questioni esclusivamente *autoctone*, è la forza di leggi speciali con addentellato a leggi generali, e quindi manca l'omogeneità legale, ed esiste invece una fattispecie, una casuistica continua, la quale esige un criterio complesso che sembra avverso alla giustizia distributiva. La guida invocata da me sarebbe quella di mettere d'accordo le leggi vigenti, e togliere così tutte le possibili contraddizioni.

Io vi feci vedere poco fa che anche tra la legge fondamentale dell'istruzione pubblica, e quella comunale ci sono disposizioni *antitetiche*; come dunque pretendere che non ci siano nelle leggi speciali di tante provincie, le quali si risentono di così diverse costituzioni amministrative?

Queste sono le ragioni per le quali io credo che non debba essere accettato l'emendamento proposto; sebbene noi tutti siamo animati da un sentimento di giustizia distributiva.

Io prenderò a studiare, se la Camera lo vuole, tale questione con amore speciale, e procurerò di congiungere in questo studio tutte quelle provincie, le quali si trovano sotto analoghi punti di vista aggravate da ratizzi speciali. Questa è la giustizia che può fare il ministro, questa è quella che può fare il Governo; ma introdurre qui nella legge dei ratizzi

comunali l'eccezione per un ratizzo provinciale, io come ministro non potrei farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Fazio ha facoltà di parlare. È la quarta volta!

FAZIO. B. (*Della Commissione*) Io prendo a parlare per rispondere ad un appunto che faceva particolarmente a me l'onorevole ministro. Egli ha cominciato già col non rispondermi. Per quanto questo atto non mi vada molto a sangue, perchè non mi pare che sia nelle abitudini parlamentari, di non rispondere ad un argomento addotto da un deputato, per quanto di nessuna importanza sia il deputato, pur tuttavia mi fa piacere questo fatto, perchè dimostra alla Camera che l'onorevole ministro non ha saputo che cosa rispondere.

Io aveva detto a lui che aveva confuso due questioni; aveva confuso la questione attuale, che parte dal principio che *nessun compenso è dovuto quando non si presta il servizio*, coll'altra questione che mettevano avanti alcuni deputati, cioè *di vedere in che proporzione debba pagarsi il servizio*, e ciò per il parificamento delle provincie in quanto alla istruzione pubblica.

A questo argomento non ha saputo cosa rispondere; si è taciuto, ed ha fatto bene. Egli ha detto che una volta che vi era io in questa Commissione, se volevano i proponenti l'aggiunta all'articolo trattare seriamente la questione, avrebbero dovuto far proporre e sostenere da me l'emendamento nel seno della Commissione.

Ma che cosa ha voluto dire con questo il ministro? Non l'ho saputo capire. La relazione fu presentata nell'11 dicembre 1880, e l'emendamento dell'onorevole Nanni è stato presentato oggi. Perciò la Commissione non poteva discuterlo nella sua relazione.

Io non ho l'onore di appartenere alla provincia di Reggio di Calabria, e non sono stato informato mai di questo fatto. Non l'ho saputo che pochi giorni prima, per dirigere al ministro una lettera nello scopo di avere i documenti; quindi noi quando facemmo la relazione, non avevamo conoscenza di questo fatto. Noi ne abbiamo avuto conoscenza quando ne ha avuto conoscenza il ministro.

L'onorevole ministro ha detto che queste cattedre sono parte integrante dei licei; e cadeva in un'altra inesattezza, perciocchè il decreto del 1857 per contrario non fece che aggiungere queste cattedre; ed hanno detto e ripetuto tutti i deputati che hanno parlato prima di me, quale ne sia stata l'origine storica e come sorsero dopo le installazioni dei licei; quindi non sono parte integrante, ma parte aggiunta.

Infine l'onorevole ministro è venuto ad invocare

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

la sentenza del tribunale. Ma la sentenza del tribunale che abbiamo letto si riduce a dire: esiste un decreto con cui si è imposto l'obbligo di pagare; e siccome una legge non può essere distrutta che da un'altra legge e non dal potere giudiziario, così occorre l'opera del potere legislativo per revocarlo, e non può il magistrato perciò allo stato delle cose esonerare la provincia dall'obbligo del pagamento.

Io non entro nel merito di quella sentenza; ma avendo appunto quella sentenza dichiarato che una legge non può essere modificata per mezzo di una sentenza di tribunale, dovete voi provvedere con un atto legislativo.

E ben diceva (e così conchiudo anch'io) l'onorevole Nanni: ma che cosa deve fare la provincia di Reggio per ottenere giustizia? Va al tribunale, il tribunale la manda al potere legislativo; ed ora il potere legislativo dovrebbe rispondere ch'è chiusa la porta per una ragione molto semplice, secondo il ministro, perchè potrebbero cioè venire molti altri a domandar giustizia? E tutto questo poi senza che il ministro abbia saputo indicare un solo fatto identico, analogo, o quasi affine.

Egli ha detto: Vi possono essere di questi casi. Ma allora dico io: Noi tutti i giorni facciamo leggi di aggregazione di comuni, di modificazioni a provincie e a mandamenti. Ebbene non lo dovremmo fare per una ragione molto semplice secondo il ministro dell'istruzione pubblica, perchè? perchè ci possono essere tanti altri comuni che possono reclamare un'egual giustizia!!

Dunque secondo lui la giustizia non si deve fare sol perchè altri potrebbe reclamarla anche per sè!!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Permetterà la Camera che io ritenga essersi l'onorevole Fazio molto ingannato sul conto mio. Io non avrei potuto rispondere a lui se non come a relatore. Egli mi ha apposte cose che io non ho detto. Scusi, onorevole Fazio, ciò che ella ha esposto sarà una convinzione sua, ma io non posso rispondere. Alle obiezioni serie ho replicato come credevo fosse opportuno rispondere.

FAZIO E. (Della Commissione) Respingo la frase poco parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Fazio, la prego!

FAZIO E. (Della Commissione) Dico che respingo queste parole, queste insinuazioni del ministro.

PRESIDENTE. Come insinuazioni? Onorevole Fazio, la prego, spieghi il suo pensiero.

FAZIO E. (Della Commissione) Dicendo il ministro essere serie varie osservazioni, vuol dire che le altre

non lo erano. Quindi io respingo queste parole perchè non giungono fino a me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio.

DE BLASIO. Diceva l'altro giorno l'onorevole nostro presidente che il regolamento non prescrive ai deputati l'obbligo di rivolgere ringraziamenti ai ministri. Però io credo che oggi mi sia proprio fatto un debito di rivolgere ringraziamenti all'onorevole ministro della pubblica istruzione per i sentimenti di simpatia e, ripeterò le sue parole, di omaggio che egli ha voluto incaricare noi della provincia di Reggio di recare a quelle popolazioni. Ciascuno di noi sarà lieto e si sentirà onorato di riferire i sentimenti dell'onorevole ministro verso quella provincia. Per altro permetta a me, l'onorevole ministro, di dirgli che, pur ringraziandolo; io sarei molto più contento di riferire a quelle popolazioni che egli, ritenendo un atto di perfetta giustizia il far cessare un contributo gravoso ed ingiusto che pesa su quella provincia, abbia consentito alla proposta che gli veniva fatta dall'onorevole Nanni e dagli altri rappresentanti di quei collegi. E di ciò quella provincia sarebbe, non dirò più, ma altrettanto grata all'onorevole ministro quanto può essergli grata dei suoi sentimenti di simpatia e di omaggio.

Verrò ora a dire alcuna cosa sulle osservazioni che muoveva l'onorevole ministro incontro a quelle fatte dall'onorevole relatore della Commissione, ed alle ragioni esposte dall'onorevole Nanni e dagli altri che hanno preso la parola su questo argomento.

L'onorevole ministro faceva appunti al relatore perchè nel disegno di legge riveduto dalla Commissione non sia stata introdotta un'aggiunta a questo primo articolo nel senso da noi proposto. Ora io permetto a me medesimo un certo senso di meraviglia perchè si trovi di dover fare appunto alla Commissione che così sieno procedute le cose e che un emendamento a questo articolo sia sorto non più lontanamente della tornata d'oggi nella quale discutiamo dell'argomento. Io non so, non ho mai udito, non credo che ci sia nessuna disposizione di regolamento nel senso che i lavori parlamentari si arrestino all'opera della Commissione. Ma allora, quando un ministro avrà presentato il suo disegno di legge e la Commissione lo avrà studiato ed avrà introdotte, qualora lo abbia creduto utile, delle modificazioni ai concetti che nel disegno di legge ha espressi il ministro, il lavoro parlamentare sarebbe bell'è cessato ed a noi non resterebbe che dire: *Amen!* Oh bella! Non sarà consentito ai deputati di presentare in quell'ultimo momento che crederanno un emendamento ad una disposizione di un disegno di

legge, ancorchè studiato dalla Commissione? Ma lo vediamo tutti i giorni, ed in materie assai più gravi che non sia quella della quale ora ci occupiamo.

Lo abbiamo visto testè; abbiamo visto ieri l'altro nella discussione di una legge organica dello Stato, la legge elettorale, che fino all'ultimo momento sorgevano emendamenti, e ben gravi, i quali avrebbero potuto meritare lo studio non di una, ma di cento Commissioni, e ciononostante la Camera si riteneva, come ella è per fermo, altamente competente, e quegli emendamenti discuteva, e li accettava o rigettava. Non credo dunque che sia così grave argomento quello sul quale oggi versa la discussione, quello cioè di pagare quelle misere 13 mila lire, sì, o no, allo Stato, perchè non sia consentito a qualunque deputato di fare in questo momento la proposta di aggiunte o di emendamenti. Io credo invece che in questa discussione l'onorevole ministro abbia proceduto, mi sia permesso di dirlo, colla politica dell'istrice, che tutto si raggomitola per penetrare nel campo del suo avversario, e quando vi è penetrato, allora spiega i suoi dardi, e chi si punge, esca. Dal principio l'onorevole ministro ha acconsentito che è una questione di alta giustizia quella che noi propenevamo, ma, consentito questo, non è stato poi certamente, come suol essere, vigoroso nel combattere gli argomenti dei suoi avversari, e si è accontentato puramente e semplicemente di dirci che, sebbene egli ritenesse esservi grande fondamento di giustizia nella nostra proposta, ciononostante non credeva che fosse questo il momento opportuno di fare quella proposta, perchè avrebbe potuto dar luogo a simili doglianze da parte di altre provincie, che si trovano nella medesima condizione, quantunque la condizione identica è impossibile che si ritrovi per nessun'altra provincia. Epperò domandava che noi ritirassimo quella proposta accontentandoci delle dichiarazioni che allora ci veniva facendo, che cioè se ne sarebbe parlato in altra occasione, con altro provvedimento di legge.

È proprio il caso che l'appetito viene mangiando.

L'onorevole ministro si limitava nel suo primo discorso a dire che taluni atti bisogna *coonestarli*. Il che dicendo ammetteva che assolutamente onesti non fossero. Ma, a mio modo di vedere, gli atti del Governo non debbono aver bisogno di essere coonestati, essi debbono essere onesti; e quando vi ha taluno che riconosce che onesti non sono, non si ha il diritto di ricorrere ad alcun espediente per coonestarli, si ha il dovere di toglierli di mezzo. Ora, poichè l'onorevole ministro riteneva che fondamento di giustizia vi fosse nella domanda della provincia di Reggio di Calabria, la ragione di opportunità

addotta da lui per rimandare il richiesto provvedimento ad un tempo di là da venire, non era tale da poter decidere noi a recedere dalla proposta che abbiamo fatta nel senso di far trionfare un principio di assoluta giustizia nella legge che si discute.

L'opportunità di tale deliberazione è stata con validissime ragioni dimostrata dall'onorevole Nanni. L'onorevole ministro col suo secondo discorso fornisce a me argomenti per ritenere giusto il mio apprezzamento, e la frase, che l'appetito viene mangiando.

Egli ha creduto d'aver acquistato a sè delle ragioni che poco innanzi egli non aveva viste o non aveva creduto di esporre; egli ha creduto di trar queste ragioni dal testo della legge comunale-provinciale. Mi permetta l'onorevole ministro di dire che queste ragioni non fanno al caso, e che il testo della legge contiene invece dei concetti affatto contrari a quello che egli ha creduto d'esporre.

L'articolo 236 della legge comunale-provinciale è l'unica disposizione sulla quale l'onorevole ministro ha potuto fondare il suo ragionamento per giungere alla conseguenza che la provincia di Reggio Calabria è in dovere di continuare a corrispondere allo Stato la somma di 13,000 lire all'anno. Quell'articolo, che creerebbe alle provincie una condizione diversa da quella che avrebbero i comuni dirimpetto allo Stato, pel mantenimento dell'insegnamento secondario, non fa al caso. L'articolo 236 è così concepito:

« La presente legge andrà in vigore col giorno 1° luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal 1° gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano la pubblica istruzione, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico. »

Ma vi ha ancora una seconda parte così concepita:

« Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regola il passaggio della istruzione pubblica secondaria dello Stato alle provincie. »

Ma quali sono queste spese per le quali dispone l'articolo 236 che passino a carico delle provincie? L'articolo 172 provvede alle spese obbligatorie delle provincie, e dice che esse abbiano, fra le altre cose, « il dovere di contribuire alla istruzione secondaria e tecnica quando non vi provveggano particolari disposizioni ed il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali. Dunque, posto il caso che nella provincia di Reggio Calabria non avesse dovuto provvedere alla istruzione secondaria e tecnica il Governo, come è detto nell'articolo 172, la provincia avrebbe do-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

vuto assumere sopra di sè questa spesa, però al tempo indicato dall'articolo 236, quando cioè sarà approvata la legge speciale che regoli il passaggio della istruzione secondaria dallo Stato alle province.

Ora, poichè questo non è mai avvenuto, non vi è fondamento di diritto, come credeva il ministro che esistesse, perchè lo Stato continui a percepire dalla provincia di Reggio di Calabria quel concorso di 13 mila lire, non dirò già nelle spese dell'insegnamento secondario classico, ma per un servizio, il quale dallo Stato più non è reso; ciò che contiene gli estremi della più flagrante, della più evidente ingiustizia, come in principio l'onorevole ministro ci faceva la grazia di ammettere. E se ciò è riconosciuto dall'onorevole ministro, come lo riconosce la Commissione, come lo ha riconosciuto in altra solenne occasione la Camera, come la Camera stessa lo riconosce oggi, io non comprendo perchè un'ingiustizia, la quale data da 21 anni, abbia da continuare e durare in omaggio... ad un prepotente ed incivile decreto del Borbone! (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Voci. No! no!

CAVALLETTO. Sì; perchè no? (*Ilarità*)

A me pare evidente la ragione sostenuta dai deputati che difendono la provincia di Reggio.

Questo contributo perchè fu imposto alla provincia di Reggio? Fu imposto per un fatto eccezionale e politico. Era stato sospeso all'Università di Napoli l'insegnamento pei giovani non napoletani, non appartenenti alla provincia di Napoli, in odio forse alla provincia di Calabria. Si disse allora d'istituire nel liceo di Reggio di Calabria delle scuole che vi supplissero l'Università. Ora queste scuole non ci sono più; la causa non esiste più; perchè dunque volete mantenere un contributo che ha una origine eccezionale, ora che questa causa eccezionale è cessata? Cessata la causa, cessato il servizio, deve cessare anche il contributo. A me pare la cosa così evidente che non posso rifiutarmi di votare l'emendamento proposto a favore della provincia di Reggio di Calabria.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

All'articolo primo, che ho già letto, è proposto il seguente emendamento dagli onorevoli Nanni, Plutino Agostino, De Blasio Luigi e Vollaro:

« Dall'epoca medesima non è più dovuto lo asse-gno, che in virtù del decreto 2 aprile 1857 venne stabilito dalla provincia di Reggio Calabria per la istituzione di alcune cattedre universitarie nel liceo della provincia medesima, oggi real liceo ginnasiale. »

L'onorevole ministro accetta quest'emendamento?
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho già detto che non accetto l'emendamento dell'onorevole Nanni, la Camera potrà accettarlo se crede.

L'onorevole Cavalletto ha ripresa la questione da un punto di vista generico, ed io debbo dire che così come vien da lui presentata non è possibile giudicarla, perchè bisognerebbe rifare da capo la storia già fatta tante volte.

Ho esposto le ragioni per le quali il Governo crede di non accettare l'emendamento. Tuttavia, ripeto, che potrò occuparmi di studiare la questione.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

ERCOLE. Ma a domani; chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, propone il rinvio della discussione?

ERCOLE. Sì; propongo di rimandare a domani la discussione, tanto più perchè sull'emendamento, che io non approvo, c'è dissenso fra il ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque è proposta la questione sospensiva, dall'onorevole Ercole.

ERCOLE. Ho proposto di rinviare a domani ogni deliberazione, attesa la gravità della questione, e per deferenza solo ai proponenti. Del resto, ripeto, che io voterò contro l'emendamento.

BUONAVOGLIA. Bisogna rifare la discussione domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole propone che si sospenda la discussione e sia rinviata a domani.

Chi approva la proposta sospensiva dell'onorevole Ercole è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Ercole è respinta.)

Pongo ora ai voti dunque l'emendamento dell'onorevole Nanni ed altri che ho già letto. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo testo.

(È approvato.)

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

La seduta è levata alle 6 25.

Ordine del giorno per la tornata di sabato:

(Alle ore 2 pomeridiane)

1° Seguito della discussione del disegno di legge per abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1882

2° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

3° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

4° Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria;

5° Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

6° Convenzione pel riscatto di alcune ferrovie del Veneto, della Toscana, e dell'Umbria;

7° Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;

8° Riforma della legge provinciale e comunale;

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

10. Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

11. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

12. Aggregazione dei comuni che costituiscono

il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

13. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

14. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci;

15. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

16. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

17. Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana per i malati e feriti in guerra;

18. Modificazioni della legge sul reclutamento;

19. Ordinamento degli arsenali militari marittimi.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

